SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 131° — Numero 186

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 10 agosto 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 4 agosto 1990, n. 226.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1990, n. 151, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti locali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 15 giugno 1990, n. 151, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti locali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERNINI, *Ministro dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 15 GIUGNO 1990, N. 151.

All'articolo 1, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro del tesoro, provvede annualmente a ripartire, con riferimento alla quota di incremento retributivo *pro capite* del personale dipendente, l'importo di lire 190 miliardi di cui al comma 1 in due quote, di cui una destinata alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per i pubblici servizi di propria competenza e l'altra destinata ai servizi ferroviari, sia in concessione che in gestione governativa, e agli autoservizi di competenza statale.

3. Il Ministro dei trasporti, nell'ambito delle quote di cui al comma 2, provvede con propri decreti, adottati di concerto con il Ministro del tesoro:

a) ad assegnare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'ammontare dovuto a ciascuna regione e provincia autonoma;

b) a determinare l'ammontare dovuto a ciascuna azienda esercente servizi ferroviari e servizi automobilistici di competenza statale».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 15 giugno 1990, n. 151, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *- serie generale - n. 140 del 18 giugno 1990.*

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 28 agosto 1990.*

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4908):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dal Ministro dei trasporti (BERNINI) il 18 giugno 1990.

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 18 giugno 1990, con pareri delle commissioni I, V e IX.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 19 giugno 1990.

Esaminato dalla XI commissione il 4 luglio 1990.

Esaminato in aula e approvato il 19 luglio 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 2370):

Assegnato all'8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 20 luglio 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª e 11ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 24 luglio 1990.

Esaminato dalla 8ª commissione il 26 luglio 1990.

Relazione scritta annunciata il 31 luglio 1990 (atto n. 2370/*A* - relatore sen. CHIMENTI).

Esaminato in aula e approvato il 31 luglio 1990.

90G0279

LEGGE 4 agosto 1990, n. 227.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, recante rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, recante rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 91.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
CARLI, *Ministro del tesoro*
FORMICA, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 GIUGNO 1990, N. 167.

All'articolo 1, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*4-bis*. Gli intermediari di cui ai commi 1 e 2 possono effettuare, per conto dei soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, non residenti, trasferimenti verso l'estero nei limiti dei trasferimenti dall'estero complessivamente

effettuati o ricevuti, e dei corrispettivi o altri introiti realizzati in Italia, documentati all'intermediario secondo criteri da stabilire con decreto del Ministro delle finanze».

All'articolo 2, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. In caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, i dati devono essere indicati su apposito modulo, conforme a modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da presentare entro gli stessi termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi».

All'articolo 3, al comma 3, le parole da: «nonché a trasferimenti attuati» *fino a:* «per le relative esigenze gestionali» *sono sostituite dalle seguenti:* «nonché ai trasferimenti attuati per le esigenze gestionali di navi e aeromobili».

All'articolo 6, al comma 1, sono premesse le parole: «Per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1,»; *dopo le parole:* «i redditi» *è inserita la seguente:* «effettivi»; *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «La prova contraria può essere data dal contribuente entro sessanta giorni dal ricevimento della espressa richiesta notificatagli dall'ufficio delle imposte».

All'articolo 7, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. L'amministrazione finanziaria procede, anche sulla base di criteri selettivi adottati per i controlli annuali, a verifiche nei confronti delle persone fisiche, degli enti non commerciali e dei soggetti indicati nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

All'articolo 8:

al comma 2, le parole: «e di incassare» *sono sostituite dalle seguenti:* «o di incassare»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-*bis*. I proventi derivanti da quote di fondi comuni di investimento mobiliare, diversi da quelli disciplinati dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, e dai fondi esteri già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, collocate all'estero sono assoggettati a tassazione separata ai sensi del comma 1 con l'aliquota del 12,5 per cento. Tale disposizione si applica, oltre che agli eventuali utili e proventi corrisposti in costanza della partecipazione al fondo, anche alle plusvalenze derivanti dalla cessione della quota di partecipazione».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *- serie generale - n. 151 del 30 giugno 1990.*

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 5 settembre 1990.*

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4925):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dai Ministri del tesoro (CARLI) e delle finanze (FORMICA) il 30 giugno 1990.

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 30 giugno 1990, con pareri delle commissioni I, II, III, V e IX.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 4 luglio 1990.

Esaminato dalla VI commissione il 10, 17, 18 luglio 1990.

Esaminato in aula il 23 luglio 1990 e approvato il 24 luglio 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 2378):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e Tesoro), in sede referente, il 25 luglio 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 26 luglio 1990.

Esaminato dalla 6ª commissione il 26, 31 luglio 1990.

Esaminato in aula e approvato il 31 luglio 1990.

90G0280

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 agosto 1990.

Deroga al divieto di cui all'art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, recante misure cautelari a tutela dei beni e degli interessi economici dello Stato del Kuwait.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, recante misure cautelari a tutela dei beni e degli interessi economici dello Stato del Kuwait, ed in particolare il disposto dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, recante misure urgenti relative ai beni della Repubblica dell'Iraq;

Vista l'istanza del 4 agosto 1990 presentata dalle società Kuwait Petroleum Italia S.p.a. e Kuwait Oil Italiana S.p.a. tendente ad ottenere una deroga per loro e per le proprie controllate, collegate o partecipate ai sensi dell'art. 4 del citato decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216;

Su proposta del Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri del tesoro e del commercio con l'estero, che hanno espresso il loro parere favorevole;

Decreta:

Articolo unico

In deroga al divieto di cui all'art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, le società Kuwait Petroleum Italia S.p.a. e Kuwait Oil Italiana S.p.a. e le loro controllate,

collegate o partecipate alla data del 4 agosto 1990, sono autorizzate, con effetto dalla data dell'istanza presentata dalle stesse società, a continuare le operazioni per il regolare svolgimento dell'attività rientrante nell'ordinaria amministrazione, fermo restando il divieto di effettuare trasferimenti di alcun genere, in denaro o in natura, che siano in qualunque modo destinati al Kuwait o all'Iraq, nonché ogni altro divieto previsto dall'ordinamento giuridico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 1990

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro degli affari esteri
DE MICHELIS

90A3589

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 31 luglio 1990.

Entrata in funzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Gela.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 1° marzo 1990, n. 42, concernente la istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Gela;

Visto l'art. 2 della stessa legge, con il quale il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a stabilire con proprio decreto, entro tre mesi dalla entrata in vigore della citata legge, la data di inizio del funzionamento degli uffici suddetti;

Decreta:

Il tribunale ordinario di Gela e la pretura circondariale di Gela, istituiti con legge 1° marzo 1990, n. 42, con giurisdizione nel territorio dei comuni di Butera, Gela e Mazzarino, entrano in funzione il giorno 10 gennaio 1991.

Roma, 31 luglio 1990

Il Ministro: VASSALLI

90A3471

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 5 maggio 1990.

Criteri per la individuazione degli arruolati che il Ministro della difesa ha facoltà di dispensare dal servizio di leva, qualora si prevedano eccedenze rispetto al fabbisogno quantitativo e qualitativo nel personale da incorporare.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 e, in particolare, il comma 1, secondo cui con decreto del Ministro della difesa sono fissati, in occasione della chiamata alle armi di ogni classe di leva, i criteri per la individuazione degli arruolati che il Ministro della difesa ha facoltà di dispensare dal servizio di leva, qualora si prevedano eccedenze rispetto al fabbisogno quantitativo e qualitativo nel personale da incorporare;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;

Considerato che si prevedono eccedenze di arruolati tenuti per l'anno 1990 alla prestazione della ferma di leva, rispetto al fabbisogno qualitativo e quantitativo necessario per soddisfare le esigenze organiche delle Forze armate e che quindi è necessario fissare con il presente decreto i criteri per la individuazione degli arruolati da dispensare dal servizio di leva ai sensi dell'art. 100 citato;

Decreta:

Sono approvati i seguenti criteri ai fini dell'applicazione dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

CRITERI

Art. 1.

La dispensa d'autorità dalla prestazione della ferma di leva ai sensi dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, è concessa, fatte salve le esigenze delle Forze armate, nei limiti dell'eccedenza al fabbisogno qualitativo e quantitativo del personale da incorporare, in base ai criteri atti a:

tutelare l'integrità socio-economica del nucleo familiare;

permettere la continuazione di attività svolte da imprese familiari;

ridurre l'impiego alle armi di arruolati in possesso di minori indici di idoneità alla prestazione del servizio militare.

Art. 2.

Per l'anno 1990, possono, in relazione ai criteri stabiliti all'art. 1, essere ammessi a dispensa d'autorità gli arruolati che si trovano in una delle sottoelencate posizioni aventi priorità decrescente:

a) figlio unico, convivente con genitori dei quali uno portatore di handicap che lo renda non autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione o invalidità analoga a quelle per le quali è previsto l'accompagnatore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

b) unico fratello convivente di handicappato non autosufficiente, in mancanza di genitori in grado di assisterlo;

c) responsabile diretto e determinante della conduzione di impresa familiare, anche se costituita in forma societaria, o del mantenimento e del sostegno della famiglia, quando si tratti di unico produttore di reddito, purché nell'impresa o nella famiglia non vi siano altri familiari, compresi tra i diciotto e i sessanta anni, esclusa la madre vedova, in grado di condurre l'azienda o di provvedere al sostentamento della famiglia;

d) accertate difficoltà familiari o economiche, tenuto conto, per quest'ultime, di quanto indicato nel decreto ministeriale di cui al n. 4 dell'art. 7 della legge n. 958;

e) minore indice di idoneità somatico-funzionale o psico-attitudinale, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento approvato con decreto ministeriale emanato dopo aver sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari per la Difesa.

Art. 3.

Quando sia necessario ricorrere all'applicazione dell'ordine di priorità fra gli arruolati posti nella medesima posizione, saranno dispensati quelli che hanno più titoli, valutati secondo il loro ordine di priorità e quelli i quali non hanno potuto fruire della dispensa di cui all'art. 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, in quanto la relativa domanda non è stata accolta dal consiglio di leva, pur sussistendo il titolo, perché prodotta oltre i termini previsti.

Art. 4.

Le condizioni di cui all'art. 2, ad eccezione di quelle di cui alla lettera *e)*, debbono essere prospettate con valida certificazione o documentazione prima che siano formati i singoli contingenti di chiamata e, comunque, secondo le modalità indicate dalla Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei corpi ausiliari.

Roma, 5 maggio 1990

Il Ministro: MARTINAZZOLI

90A3529

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 1° agosto 1990.

Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, integrato dall'art. 2, comma 12, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, recante norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni, il quale all'art. 13 dispone che l'interesse di differimento e di dilazione per la regolazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, il quale all'art. 2, comma 12, dispone che la maggiorazione di cui al sopramenzionato art. 13 è elevata da 8,50 a 12 punti, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale;

Considerato che, in atto, il «prime rate» applicabile ai crediti in bianco utilizzabili in conto corrente è fissato nella misura del 13,25%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537 e dell'art. 2, comma 12, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è fissato nella misura del 25,25 per cento a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Roma, 1° agosto 1990

Il Ministro del tesoro
CARLI

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
DONAT CATTIN

90A3531

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 23 luglio 1990, n. 228.

Applicazione del regime del prelievo di corresponsabilità sui cereali.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regolamento CEE n. 2727/75 del Consiglio del 29 ottobre 1975, e successive modifiche ed integrazioni, in particolare gli articoli 4 e 4-*ter* che hanno istituito un prelievo di corresponsabilità ed un prelievo di corresponsabilità supplementare sui cereali;

Visto il regolamento CEE n. 1432/88 della Commissione del 26 maggio 1988, e successive modifiche ed integrazioni, recante modalità di applicazione del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali;

Visto il regolamento CEE n. 729/89 del 20 marzo 1989 del Consiglio che stabilisce norme generali del regime particolare applicabile ai piccoli produttori nell'ambito del regime di corresponsabilità nel settore dei cereali, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 1347/90;

Visto il regolamento CEE n. 1343/90 del 14 maggio 1990 del Consiglio che fissa, per la campagna 1990-91, l'importo del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali;

Visto i regolamenti CEE n. 1497/90 del 31 maggio 1990 e n. 1498/90 del 31 maggio 1990 della Commissione che fissano rispettivamente, per la campagna 1990-91, il prelievo di corresponsabilità di base e supplementare nel settore dei cereali, in funzione del regolamento della stessa Commissione n. 784/90 del 29 marzo 1990 che determina il coefficiente riduttore dei prezzi agricoli della campagna di commercializzazione 1990-91 a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990 e che modifica i prezzi e gli importi fissati in ECU per detta campagna;

Visto il regolamento CEE n. 1179/90 del 7 maggio 1990 del Consiglio che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo;

Vista la legge n. 610 del 14 agosto 1982, concernente il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., ed in particolare l'art. 3, lettera *a)*;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1990, n. 35, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 48 del 27 febbraio 1990, in particolare l'art. 7, recante disposizioni di adattamento alla realtà nazionale del regime di aiuti per il ritiro di seminativi dalla produzione di cui al regolamento CEE del Consiglio n. 797/85;

Considerato che le disposizioni di cui al presente regolamento riproducono sostanzialmente quelle contenute nei decreti ministeriali 13 giugno 1989, n. 242 e 17 aprile 1990, n. 130, sui quali si è espresso il Consiglio di Stato rispettivamente nelle adunanze del 16 maggio 1989 e del 1° febbraio 1990;

Considerato che il Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 1° febbraio 1990 ha, altresì, raccomandato di redigere un testo coordinato del decreto ministeriale 13 giugno 1989, n. 242 con il decreto ministeriale 17 aprile 1990, n. 130, ai fini della pubblicazione nella raccolta degli atti normativi per rendere la regolamentazione più comprensibile e facilmente accessibile agli operatori interessati;

Considerato che con il presente regolamento vengono introdotte innovazioni, rispetto alla preesistente disciplina, che non comportano valutazioni di ordine discrezionale, trattandosi di puntuale applicazione della regolamentazione comunitaria di modifica del regime del prelievo di corresponsabilità sui cereali, nel frattempo intervenuta, e di modifica delle procedure di versamento, resasi necessaria per tener conto di talune esigenze di ordine contabile rappresentate dalla Commissione CEE;

Ritenuto, pertanto, che non sussistono, per l'adozione del presente decreto, le motivazioni per la richiesta di un ulteriore parere al Consiglio di Stato;

Vista la comunicazione fatta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, punti terzo e quarto della citata legge n. 400 del 1988;

Considerato che occorre adottare le misure coordinate necessarie per l'applicazione della regolamentazione comunitaria sopracitata;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Prelievo

1. Il prelievo di corresponsabilità ed il prelievo di corresponsabilità supplementare, di cui al regolamento CEE del Consiglio n. 2727/75, riguardano tutti i cereali prodotti nella Comunità ed immessi sul mercato, con esclusione del risone.

2. Nel testo del presente decreto il prelievo di corresponsabilità e quello supplementare sui cereali saranno indicati unitariamente con l'espressione «prelievo».

3. Ai fini del prelievo la campagna inizia il 1° di giugno e termina il 31 di maggio per tutti i cereali, eccezion fatta per il mais ed il sorgo per i quali la stessa campagna inizia il 1° di luglio e termina il 30 di giugno.

4. Con apposito provvedimento del Ministro dell'agricoltura e delle foreste per ogni campagna sarà determinato l'importo del prelievo applicabile, nonché le eventuali variazioni dello stesso, le rispettive decorrenze e qualsiasi altra disposizione necessaria in relazione a decisioni adottate in sede comunitaria.

5. Per la campagna 1990-91 l'importo del prelievo di corresponsabilità da acquisire e successivamente versare è pari a L. 13295,18 per tonnellata di cui L. 8863,45 per tonnellata a titolo di prelievo di base e L. 4431,73 per tonnellata a titolo di prelievo supplementare. Quest'ultimo importo, forfettariamente determinato, resta applicabile per tutta la campagna di commercializzazione. La differenza positiva o negativa risultante, dalla constatazione, di cui all'art. 4-*ter*, paragrafo 4, del regolamento CEE n. 2727/75 modificato dal regolamento CEE n. 201/90, inciderà sull'importo del prelievo di base applicabile per la campagna successiva.

6. Ai sensi dell'art. 5 del regolamento n. 1676/85, il fatto generatore del prelievo di cui al punto 1, ai fini dell'applicazione del tasso di conversione agricolo dell'ECU in lire, è considerato come intervenuto il 1° luglio di ogni campagna di commercializzazione.

Art. 2.

Primi acquirenti

1. Ai fini del presente decreto sono considerati «primi acquirenti» i commercianti, i trasformatori, le aziende sementiere, gli organismi di ammasso, i produttori agricoli e l'A.I.M.A. quando acquistano il cereale direttamente dal produttore.

2. Sono assimilati ai primi acquirenti i produttori che spediscono il cereale in un altro Stato membro o lo esportano fuori della CEE, nonché i produttori che scambiano il cereale con altri beni.

3. Sono, altresì, assimilati ai primi acquirenti gli organismi associativi in relazione ai conferimenti di cereali da parte dei produttori, in vista di una successiva commercializzazione. In tal caso il momento generatore, ai fini delle obbligazioni poste a carico del primo acquirente, è quello dell'immissione del cereale sul mercato.

4. Non sono assimilate ai primi acquirenti le imprese, private o di tipo cooperativo, che trasformano, per conto del produttore, cereali da utilizzare nell'azienda di quest'ultimo.

5. Tuttavia, le imprese di cui al precedente punto sono tenute alla compilazione del modulo 1 e del modulo 4 allegati al presente decreto ed all'invio degli stessi all'organo di controllo di cui all'art. 5 del presente decreto, secondo le modalità di cui ai punti 9 e 10 del successivo art. 11.

Art. 3.

Compravendita del cereale

1. Il primo acquirente trattiene dal prezzo di acquisto il prelievo, calcolandone l'importo in ragione della quantità di prodotto oggetto di compravendita.

2. Anche se il pagamento del prezzo avviene in un momento diverso, ai fini del presente decreto il prelievo si considera trattenuto al momento della consegna del cereale.

3. All'atto della consegna il produttore ed il primo acquirente compilano una dichiarazione conforme al modulo 1, allegato al presente decreto, contrassegnando le caselle «compravendita», e sottoscrivendo ciascuna delle tre parti della dichiarazione stessa.

4. Il produttore conserva la prima parte della dichiarazione, mentre la seconda e la terza parte sono trattenute dal primo acquirente.

5. In caso di vendita all'organismo di intervento, la predetta dichiarazione viene compilata al momento della consegna del cereale, mentre il prelievo si considera trattenuto al momento del pagamento del prezzo.

6. Nel caso di cereale già sottoposto al regime di prelievo in una precedente fase di commercializzazione, l'acquirente deve:

- compilare e sottoscrivere, in ogni sua parte, l'allegato modulo 5 indicando, su ciascuno dei riquadri con la dicitura «venditori», i precedenti venditori con i quali sono state concluse le operazioni di acquisto del cereale;

- inviare copia del modulo, di cui al precedente trattino, all'organo di controllo competente per la provincia di residenza dello stesso acquirente, relativamente ai seguenti due distinti periodi di riferimento:

  - 1° luglio-31 dicembre per mais e sorgo, e 1° giugno-31 dicembre per gli altri cereali, entro la fine del mese di febbraio successivo;

  - 1° gennaio-30 giugno per mais e sorgo, e 1° gennaio-31 maggio per gli altri cereali, entro il 31 agosto successivo.

Ai sensi dell'art. 6, lettera *e)*, del regolamento CEE della Commissione n. 1432/88, sono tenuti alle disposizioni del presente punto le categorie di operatori elencate al punto 1, art. 2 del presente decreto.

7. Il venditore, diverso dal produttore agricolo singolo, è tenuto a:

- compilare e sottoscrivere in ogni sua parte l'allegato modulo 5-*bis* indicando su ciascuno dei riquadri con la dicitura «acquirente» i precedenti acquirenti con i quali sono state effettuate le transazioni commerciali di vendita del cereale;

- inviare, per i periodi ed entro i termini previsti al secondo trattino del precedente punto, copia del modulo 5-*bis* all'organo di controllo competente per la provincia di residenza dello stesso venditore.

Art. 4.

Conferimento del cereale ad organismi associativi

1. Per i cereali conferiti dai produttori agli organismi associativi in vista di una successiva commercializzazione, al momento del conferimento il produttore ed il rappresentante legale dell'organismo associativo compilano e sottoscrivono in ogni sua parte una dichiarazione conforme al modulo 1 contrassegnando le caselle «conferimento».

2. Il produttore conserva la prima parte della dichiarazione, mentre la seconda e la terza sono trattenute dall'organismo associativo.

3. Quando il cereale viene venduto, l'organismo associativo trattiene dal prezzo di vendita l'importo del prelievo.

4. Ai fini del presente decreto il prelievo si considera trattenuto quando l'organismo associativo consegna il cereale all'acquirente.

5. Ai fini dell'attribuzione contabile del cereale consegnato all'acquirente sono presi in considerazione i singoli lotti secondo l'ordine temporale di conferimento da parte del produttore.

6. Detta attribuzione comporta l'iscrizione nel modulo 1, di cui al presente articolo punto 1, secondo capoverso, dell'importo del prelievo applicabile al momento della consegna. L'eventuale quantità eccedente rispetto alla quantità iscritta inizialmente nel modulo stesso viene riportata su un duplicato allegato all'originale.

7. L'acquirente del cereale venduto dall'organismo associativo deve computare tale cereale fra le quantità già sottoposte al prelievo.

Art. 5.

Versamento del prelievo

1. I primi acquirenti devono versare l'importo del prelievo esclusivamente sul c/c postale n. 132019 intestato alla «Sezione di tesoreria provinciale di Viterbo - Prelievo di corresponsabilità sui cereali», utilizzando l'apposito bollettino di cui all'allegato n. 6, predisposto dal Poligrafico dello Stato e distribuito a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Le somme dovute per interessi di mora devono costituire oggetto di separato versamento da effettuare utilizzando il predetto bollettino. Detti importi saranno fatti affluire in una contabilità speciale, ai sensi dell'art. 1223, lettera *a)*, delle istruzioni generali servizi Tesoro, intestata al «Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Prelievo di corresponsabilità sui cereali», aperta presso la predetta sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo.

2. I versamenti, di cui al citato c/c postale, devono essere effettuati entro le seguenti scadenze:

entro il 31 ottobre per le somme trattenute nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre per tutti i cereali con eccezione del mais e del sorgo; per questi ultimi entro il 31 di ottobre per le somme trattenute nei mesi di luglio, agosto e settembre;

entro il 31 gennaio per le somme trattenute nei mesi di ottobre, novembre e dicembre;

entro il 30 aprile per le somme trattenute nei mesi di gennaio, febbraio e marzo;

entro il 31 luglio per le somme trattenute nei mesi di aprile e maggio per tutti i cereali ad eccezione del mais e del sorgo; entro il 31 luglio per questi ultimi cereali per le somme trattenute nei mesi di aprile, maggio e giugno.

3. Ogni acquirente è tenuto ad effettuare separati versamenti per ciascuna delle province di ubicazione delle aziende agricole produttrici secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti punti 1 e 2.

4. L'ammontare di ogni versamento è costituito dalle somme trattenute dal primo acquirente nei riguardi dei produttori di ciascuna provincia, risultanti dalle dichiarazioni compilate in conformità al modulo 1.

5. Non appena eseguiti i versamenti, ed entro i termini indicati nel secondo punto del presente articolo, i primi acquirenti devono inviare agli organi appresso indicati, una comunicazione per ciascun versamento da essi effettuato, indicando il proprio indirizzo ed il codice fiscale o partita IVA.

6. La comunicazione deve essere inviata ai seguenti uffici a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento:

per le province delle regioni Liguria e Piemonte, ai rispettivi servizi regionali decentrati dell'agricoltura;

per le province delle regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, ai rispettivi ispettorati provinciali dell'agricoltura;

per le province della regione Sicilia ai rispettivi ispettorati provinciali dell'alimentazione;

per le province della regione Marche, ai rispettivi servizi decentrati dell'agricoltura, delle foreste e dell'alimentazione, sezione alimentazione;

per le province della regione Calabria, ai rispettivi ispettorati provinciali dell'alimentazione - servizi di coordinamento regionale interventi A.I.M.A.;

per le province delle regioni Puglia, Umbria, Molise e Basilicata ai rispettivi enti di sviluppo agricolo;

per le province della regione Toscana, ai rispettivi assessorati all'agricoltura delle amministrazioni provinciali;

per le province della regione Lazio, ai rispettivi settori decentrati provinciali dell'agricoltura;

per le province della regione Abruzzo, alle rispettive unità territoriali per l'agricoltura - U.T.A.;

per le province della regione Emilia-Romagna, ai rispettivi servizi provinciali agricoltura e alimentazione;

per le province della regione Lombardia, ai rispettivi servizi provinciali agricoltura, foreste e alimentazione S.P.A.F.A.;

per le province delle altre regioni, ai rispettivi assessorati regionali all'agricoltura.

7. I primi acquirenti devono allegare ad ogni comunicazione un elenco (in triplice copia), sottoscritto in ogni pagina e redatto in conformità al modulo 2 allegato al presente decreto, dei produttori della provincia nei confronti dei quali è stato trattenuto il prelievo.

8. Ad ogni comunicazione deve, altresì, essere allegata l'originale della attestazione di versamento del prelievo effettuato utilizzando esclusivamente il bollettino di c/c postale di cui al precedente punto 1 e la terza parte di tutti i moduli 1 riguardanti il versamento medesimo, coincidenti con l'elenco di cui al punto precedente.

9. Il mancato rispetto dei termini di versamento, previsti al punto 2, degli importi di cui al punto 4, comporta, a carico del primo acquirente, il pagamento di un interesse di mora calcolato sulla base del tasso d'interesse annuo dei buoni ordinari del Tesoro emessi con scadenza trimestrale.

10. Il Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, comunica al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione IV, entro il giorno 10 dei mesi di ottobre, gennaio, aprile e luglio di ogni anno il tasso annuo dei buoni ordinari del Tesoro trimestrali risultante dall'asta dell'emissione rispettivamente di fine settembre, dicembre, marzo e giugno.

11. Ove non ci sia stata emissione di titoli con scadenza trimestrale alla fine dei mesi sopra indicati, viene comunicato il tasso annuo relativo all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza semestrale effettuata in pari data.

12. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede a maggiorare il tasso così comunicato di un punto percentuale e a notificarlo tempestivamente agli organi di controllo competenti per territorio indicati al precedente punto 6 e alle associazioni professionali delle varie categorie dei primi acquirenti. Il primo acquirente verserà l'importo dovuto a titolo di interesse di mora, secondo le modalità di cui al precedente punto 3, utilizzando un distinto bollettino e contrassegnando sul retro dello stesso la casella relativa alla specifica causale.

13. Lo stesso primo acquirente ha l'obbligo di trasmettere all'organo di controllo, competente per territorio, le attestazioni dei versamenti effettuati in applicazione delle disposizioni di cui al punto precedente, con allegata una lettera contenente, ai fini di consentire il riscontro contabile, gli elementi di calcolo relativo all'importo versato, a titolo di interesse di mora, secondo la seguente formula:

$$\text{somma versata} = \frac{\text{prelievo} \times \text{saggio interesse (r)} \times \text{numero giorni di ritardo}}{365}$$

14. Gli organi di controllo provvederanno a trasmettere al Ministero dell'agricoltura - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione IV - Via XX Settembre, 20 - Roma, copia delle attestazioni relative alle somme versate a titolo di interesse di mora, indipendentemente dal periodo cui gli stessi versamenti si riferiscono, entro il mese successivo a ciascuno dei periodi di cui al precedente punto 2, art. 5. La trasmissione deve essere accompagnata da prospetto riepilogativo (per quantità e somme versate), per ciascuno dei richiamati periodi, del totale dei versamenti effettuati a titolo di mora.

Art. 6.

Adempimenti della tesoreria statale

1. La tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Viterbo provvede, con cadenza settimanale, a far affluire all'apposita contabilità speciale di girofondi intestata al «Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Prelievo di corresponsabilità sui cereali» le somme risultanti dall' estratto conto prodotto dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed a trasmettere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste le quietanze Mod. 80 T. corredate da entrambe le parti dei relativi bollettini di versamento. La stessa sezione provvede pure, con cadenza mensile, ad inviare le matrici delle quietanze emesse e la contabilità periodica alla Ragioneria generale dello Stato - I.G.A.E. - Divisione VII.

2. Entro il 12 di ogni mese, le somme affluite alla predetta contabilità speciale di girofondi fino all'ultimo giorno lavorativo del mese precedente sono trasferite, con la modalità di cui al decreto del Ministro del tesoro in data 19 ottobre 1987, all'apposito conto corrente infruttifero acceso presso la Tesoreria centrale, intestato al «Ministero del tesoro - Ragioneria generale - Prelievo di corresponsabilità sui cereali».

3. La relativa quietanza di entrata al conto corrente sarà trasmessa, entro il 13 di ogni mese, a cura della Direzione generale del tesoro, alla Ragioneria generale dello Stato - I.G.A.E. - Divisione VII.

4. Entro la fine di ciascun mese il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, comunica al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione IV e divisione IX, le somme relative al prelievo riscosse entro la fine del mese precedente.

5. Le somme versate dai primi acquirenti a titolo di prelievo, ai sensi del precedente art. 5, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelativi, ivi compresi i fermi amministrativi, trattandosi di importi aventi specifica destinazione.

Art. 7.

Spedizione, esportazione o scambio del cereale ad opera del produttore

1. Nell'ipotesi in cui il produttore spedisca il cereale in un altro Stato membro, o lo esporti fuori dalla CEE, o lo scambi con altre merci o prestazioni, è tenuto ad effettuare direttamente il versamento del prelievo con le modalità indicate nel primo, secondo, quinto e sesto punto dell'art. 5 del presente decreto.

2. Ai fini dell'applicazione dei termini del secondo punto del citato art. 5, la spedizione e l'esportazione si considerano avvenute al momento dell'accettazione della dichiarazione di spedizione o di esportazione.

3. Agli stessi fini, lo scambio del cereale si considera effettuato al momento della consegna.

4. Il produttore deve allegare alla comunicazione di cui all'art. 5 l'originale dell'attestazione del versamento eseguito ed un elenco conforme al modulo 2, compilato indicando se medesimo, sia come produttore, sia come primo acquirente.

5. Per il mancato rispetto dei termini di versamento si applicano le stesse disposizioni di cui ai punti 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del precedente art. 5.

Art. 8.

Versamento in unica soluzione

1. I primi acquirenti che, nel corso della campagna di commercializzazione acquistano una quantità di cereali sottoposta al prelievo inferiore a 250 tonn., possono essere autorizzati a versare in unica soluzione, entro il 31 luglio della campagna successiva, l'importo del prelievo trattenuto nel periodo 1° luglio-30 giugno per mais e sorgo e 1° giugno-31 maggio per tutti gli altri cereali.

2. La relativa autorizzazione è concessa, su richiesta dell'interessato, dall'organo di controllo di cui all'art. 5 competente per territorio, tenendo conto delle quantità di cereali acquistate nelle annate precedenti.

3. I versamenti di cui al primo punto devono essere effettuati distintamente per i due periodi considerati.

Art. 9.

Adempimenti degli organi di controllo

1. Per ciascuna delle comunicazioni inviate dai primi acquirenti ai sensi dell'art. 5, gli organi ivi indicati eseguono le seguenti operazioni:

a) controllano i moduli 1, con particolare riguardo alla corrispondenza fra le quantità di cereale e l'importo del prelievo indicato;

b) controllano l'esatta corrispondenza fra il contenuto dei moduli 1 e l'elenco (modulo 2) allegato alla medesima comunicazione;

c) controllano che l'importo versato sul c/c postale n. 132019, intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Viterbo, coincida sia con quello complessivo risultante dal modulo 2, sia con la somma degli importi risultanti nei relativi moduli 1;

d) controllano la rispondenza della data dell'attestazione del versamento effettuato rispetto alle scadenze di cui al punto 2, art. 5, previste per i versamenti;

e) controllano che l'importo versato per l'indennità di mora sia esattamente commisurato alla somma dovuta a titolo di prelievo e al tempo di ritardo del pagamento.

2. Per le comunicazione inviate ai sensi dell'art. 7 il controllo concerne la corrispondenza fra la somma versata e quella indicata nel modulo 2.

3. Se i controlli eseguiti ai sensi del primo e del secondo punto hanno avuto esito positivo gli organi predetti convalidano l'elenco apponendo in calce a ciascuna pagina dell'elenco stesso, nell'apposito spazio, il timbro dell'ufficio e la firma del funzionario responsabile del servizio.

4. Entro un mese dall'arrivo delle comunicazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2, gli organi di controllo, indicati all'art. 5, inviano una copia degli elenchi convalidati nonché copia delle attestazioni di versamento al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione IV - Via Torino, 45 - Primo piano - 00187 Roma.

5. Se i controlli indicati al primo e secondo punto del presente articolo evidenziano errori o discrepanze che non consentono la convalida dell'elenco, l'organo di controllo richiede al primo acquirente i necessari chiarimenti, eventualmente richiedendo una nuova redazione dell'elenco stesso.

6. Gli organi sopra indicati svolgono un controllo per campione presso le sedi dei primi acquirenti e dei successivi acquirenti, verificando la corretta applicazione delle disposizioni riguardanti il prelievo, con particolare riguardo alla tenuta della contabilità prescritta dall'art. 6 del regolamento CEE della Commissione n. 1432/88.

7. Tali controlli devono essere in ogni caso svolti presso tutti quei primi acquirenti che abbiano versato in ritardo il prelievo o nei confronti dei quali si sia reso necessario richiedere i chiarimenti indicati nel quinto punto del presente articolo.

8. Entro la fine del primo mese successivo alla data di ricezione della documentazione di cui al punto 5 dell'art. 2 ed al punto 6, secondo trattino, e al punto 7, secondo trattino dell'art. 3 del presente decreto, gli organi di controllo trasmettono alla Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione IV - Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Via Torino, 45 - Primo piano - 00187 Roma, copia dei moduli 4, 5 e 5-*bis*.

9. Entro la fine di ciascun mese, per i dati relativi agli accertamenti effettuati nel mese precedente, gli organi di controllo inviano al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione IV - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, i prospetti allegati alla circolare ministeriale del 6 ottobre 1989, n. 18, debitamente compilati.

Entro il 31 dicembre della campagna successiva i predetti organi trasmettono al medesimo indirizzo, di cui al punto precedente, una relazione sull'attività di controllo svolta accompagnata da apposito prospetto riassuntivo delle singole situazioni mensili trasmesse nel corso della campagna stessa.

Art. 10.

Sementi

1. Per i cereali venduti dal produttore ad una azienda sementiera e destinati alla certificazione, il prelievo deve essere trattenuto in misura ridotta rispetto all'importo ordinario, a condizione che l'azienda sementiera sia in possesso della licenza rilasciata ai sensi dell'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e valida per il cereale oggetto della compravendita.

2. Ove sussista tale condizione, il prelievo ammonta:
al 26% per il grano tenero;
al 28% per il grano duro;
al 26% per il mais;
al 26% per l'orzo;
al 27% per tutti gli altri cereali;
dell'importo ordinario.

3. Quando l'azienda sementiera acquista il cereale con prelievo ridotto ai sensi del primo punto, nella compilazione del modulo 1 devono essere contrassegnate le caselle «sementi», mentre nel modulo 2 l'azienda medesima deve contrassegnare la casella «sementiere». Nello stesso modulo l'azienda sementiera deve riportare unicamente le quantità acquistate ai fini della produzione delle sementi.

4. In aggiunta alle attività previste dall'art. 9, gli organi indicati all'art. 5, in occasione dei controlli presso le sedi dei primi acquirenti, devono verificare che l'azienda sementiera sia in possesso della licenza indicata dal primo punto.

5. Per ogni altro aspetto si applicano le disposizioni contenute nel presente decreto.

Art. 11.

Piccoli produttori

1. Ai fini del presente decreto sono considerati «piccoli produttori» gli agricoltori che conducono uno o più fondi con una superficie agricola utilizzata (SAU) complessivamente non superiore a 15 ettari. La superficie agricola utilizzata è costituita dall'insieme della superficie dei seminativi, dei prati permanenti e dei pascoli, delle coltivazioni permanenti e degli orti familiari.

2. I piccoli produttori sono esonerati dal prelievo, nei limiti di 25 tonn. commercializzate.

3. per usufruire di tale beneficio il piccolo produttore deve consegnare al primo acquirente un atto notorio o dichiarazione sostitutiva di esso, ove siano indicati i seguenti elementi:

a) nome e cognome, o ragione sociale;

b) partita IVA o, se il produttore non è soggetto IVA, codice fiscale;

c) ubicazione e dati di tutti i fondi condotti (provincia, comune, località, indirizzo e elementi catastali: ditta, numero partita, numero foglio mappa, numeri mappali delle particelle e relative superfici);

d) SAU complessiva del o dei fondi.

4. Il primo acquirente è tenuto a verificare che l'atto notorio o la dichiarazione sostitutiva contenga tutti gli elementi sopra elencati.

5. Al momento della consegna o del conferimento del cereale il piccolo produttore ed il primo acquirente devono compilare e sottoscrivere il modulo 1, indicando l'espressione «esonerato» nelle caselle «totale lire».

6. Il piccolo produttore deve, altresì, sottoscrivere la specifica dichiarazione, riportata nel medesimo modulo 1, che il cereale commercializzato è stato prodotto nel fondo da lui stesso coltivato.

7. Se il piccolo produttore conduce più di un fondo nelle caselle «indirizzo azienda» deve essere indicato il suo domicilio.

8. Il piccolo produttore conserva la prima parte del modulo 1 mentre la seconda e la terza sono trattenute dal primo acquirente.

9. Alla fine di ciascun mese i primi acquirenti devono redigere elenchi (in triplice copia) su base provinciale, compilati in conformità con il modulo 3 allegato al presente decreto, indicando tutti i piccoli produttori della medesima provincia con i quali sono state concluse le operazioni previste negli articoli 3, 4 e 11 del presente decreto.

10. Entro la fine del mese successivo i primi acquirenti inviano distinte comunicazioni, per ciascuna provincia, agli organi di controllo riportati nell'art. 5, indicando il proprio indirizzo e la partita IVA o, se il produttore non è soggetto IVA, il codice fiscale.

11. Alle comunicazioni, da effettuarsi a mezzo raccomandata postale, devono essere allegati:

l'elenco redatto ai sensi del precedente nono punto;

tutte le terze parti dei moduli 1 relativi ai piccoli produttori indicati nell'elenco;

tutti gli atti notori, o dichiarazioni sostitutive, consegnati dai medesimi piccoli produttori che hanno completato le vendite;

copia degli atti notori, o dichiarazioni sostitutive, consegnati dai medesimi piccoli produttori che non hanno completato le vendite.

12. Sull'atto di cui al precedente terzo punto debbono essere riportate, a cura di ciascun primo acquirente, le quantità man mano acquistate fino al raggiungimento del limite quantitativo sopra indicato. Fotocopia di tale documento deve essere allegata a ciascun modulo 1.

13. Le quantità di cereali eccedenti le 25 tonnellate, immesse sul mercato dai piccoli produttori, sono assoggettate al prelievo secondo le modalità del presente decreto.

14. Se viene immesso sul mercato un lotto in parte esonerato ed in parte assoggettato al prelievo, dovranno essere compilati due moduli 1 riportando distintamente nei rispettivi elenchi le quantità esonerate e quelle assoggettate.

15. Quando il piccolo produttore effettua una delle operazioni indicate nell'art. 7, deve inviare una apposita comunicazione agli organi di controllo, a mezzo raccomandata postale, allegando l'atto notorio o la dichiarazione sostitutiva, redatti ai sensi del presente terzo punto.

Art. 12.

Controlli riguardanti i piccoli produttori

1. Gli organi di cui all'art. 5 del presente decreto procedono al controllo per campione, dei dati riportati nei moduli 1 e 3, nonché degli atti notori, o dichiarazioni sostitutive, al fine di verificare la effettiva esistenza del diritto all'esonero.

2. I predetti organi inviano, ogni mese, copia di tutti i moduli 3 pervenuti nel mese precedente, all'ufficio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste indicato al punto 4 dell'art. 9.

3. Il campione, di cui al precedente punto 1, deve essere costituito da almeno il 10% dei moduli «1» allegati ai moduli «3».

4. Entro la fine di ciascun mese gli organi di controllo devono inviare alla Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione IV - Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma, i prospetti allegati alla circolare del 6 ottobre 1989, n. 18 contenenti i dati relativi ai controlli effettuati nel mese precedente secondo le modalità previste al punto 9 del precedente art. 9.

5. Entro il 31 dicembre successivo a ciascuna campagna, gli organi inviano al medesimo indirizzo, di cui al precedente punto, una relazione sull'attività di controllo svolta, ai sensi del presente articolo, accompagnata da un prospetto riassuntivo delle situazioni mensili trasmesse ai sensi della disposizione di cui al punto 4.

Art. 13.

Compilazione dei moduli

1. Per la compilazione dei moduli 1, 2, 3, 4, 5 e 5-*bis* le parti possono utilizzare stampati o copie predisposte a cura degli interessati o delle associazioni di categoria.

2. Tali copie o stampati devono riprodurre fedelmente i modelli allegati al presente decreto, senza alcuna modificazione nei testi o nella impostazione grafica.

3. Se il produttore conduce più di una azienda agricola, nella compilazione dei moduli deve essere indicata la SAU complessiva, riportando l'indirizzo dell'azienda di maggiore dimensione nelle caselle «indirizzo azienda».

4. Ove il produttore non risieda in azienda, deve essere indicato il domicilio del titolare nelle caselle «indirizzo azienda».

Art. 14.

Rimborso prelievo corresponsabilità a favore dei produttori che hanno partecipato al regime del ritiro di seminativi dalla produzione.

1. I produttori di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 8 febbraio 1990, n. 35, recante disposizioni di adattamento alla realtà nazionale del regime di aiuti per il ritiro dei seminativi di cui al regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee, n. 797/85, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 48, ai fini del rimborso del prelievo di corresponsabilità, devono presentare agli organi di controllo di cui all'art. 8, punto 1, ultimo rigo del decreto sopra richiamato, apposita domanda di rimborso entro la fine di ciascuna campagna di commercializzazione per la quale è dovuto detto rimborso.

2. La domanda deve essere corredata da:

copia del modello 2 allegato al presente decreto convalidata dall'ufficio di controllo competente attestante l'avvenuto versamento del prelievo di corresponsabilità di cui si chiede il rimborso;

apposita documentazione rilasciata dall'organo competente, che dimostri, per ciascuna campagna, l'esistenza del diritto al beneficio comunitario di cui al predetto decreto ministeriale n. 35/90.

3. Il rimborso sarà effettuato per ciascuna delle campagne in causa al più tardi il 31 dicembre successivo alla fine della campagna di commercializzazione per la quale è dovuto detto rimborso.

4. In caso di inosservanza dell'impegno di cui all'art. 2, punto 2 del decreto n. 35/90, salvo casi di forza maggiore, l'importo del prelievo di corresponsabilità indebitamente rimborsato è recuperato con la maggiorazione del 30%.

Art. 15.

1. I decreti ministeriali n. 242/89 e n. 130/90 rispettivamente del 13 giugno 1989 e del 17 aprile 1990 sono abrogati.

Art. 16.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione ed è applicabile dal 1° luglio 1990 per mais e sorgo e dal 1° giugno 1990 per gli altri cereali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 23 luglio 1990

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Il Ministro del tesoro
CARLI

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1990
Registro n. 12 Agricoltura, foglio n. 89

PRELIEVO DI CORRESPONSABILITÀ SUI CEREALI **MODULO 1**

☐ COMPRAVENDITA ☐ TRASFORMAZIONE PER CONTO ☐ CONFERIMENTO ☐ SEMENTI DATA. / /

PRIMO ACQUIRENTE

ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART IVA	
indirizzo azienda	comune	cap	prov

PRODUTTORE

ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART IVA	
indirizzo azienda	comune	cap	prov

SAU	grano tenero (q li)	grano duro (q li)	mais/sorgo (q li)	altri (q li)	TOT. QUANTITA (q li)	TOTALE LIRE (prelievo + superprelievo)
ettari are						

firma produttore firma primo acquirente

Dichiaro che il cereale di cui sopra è stato prodotto nei terreni della sopra indicata azienda da me coltivati

firma produttore

PRELIEVO DI CORRESPONSABILITA SUI CEREALI **MODULO 1**

☐ COMPRAVENDITA ☐ TRASFORMAZIONE PER CONTO ☐ CONFERIMENTO ☐ SEMENTI DATA / /

PRIMO ACQUIRENTE

ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART IVA	
indirizzo azienda	comune	cap	prov

PRODUTTORE

ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART IVA	
indirizzo azienda	comune	cap	prov

SAU	grano tenero (q li)	grano duro (q li)	mais/sorgo (q li)	altri (q li)	TOT. QUANTITA (q li)	TOTALE LIRE (prelievo + superprelievo)
ettari are						

firma produttore firma primo acquirente

Dichiaro che il cereale di cui sopra è stato prodotto nei terreni della sopra indicata azienda da me coltivati.

firma produttore

PRELIEVO DI CORRESPONSABILITA SUI CEREALI **MODULO 1**

☐ COMPRAVENDITA ☐ TRASFORMAZIONE PER CONTO ☐ CONFERIMENTO ☐ SEMENTI DATA. / /

PRIMO ACQUIRENTE

ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART IVA	
indirizzo azienda	comune	cap	prov

PRODUTTORE

ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART IVA	
indirizzo azienda	comune	cap	prov

SAU	grano tenero (q li)	grano duro (q li)	mais/sorgo (q li)	altri (q li)	TOT. QUANTITA (q li)	TOTALE LIRE (prelievo + superprelievo)
ettari are						

firma produttore firma primo acquirente

Dichiaro che il cereale di cui sopra è stato prodotto nei terreni della sopra indicata azienda da me coltivati.

firma produttore

MODULO 2

ELENCO DA UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE PER I PRODUTTORI DI CEREALI ASSOGGETTATI AL PRELIEVO DI CORRESPONSABILITÀ

Acquisti effettuati nella provincia di ________________ **sigla** ___ **pag.** ___

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DI CONTROLLO	PERIODO DI RIFERIMENTO	ATTIVITÀ DEL 1° ACQUIRENTE
PROT. N° ☐☐☐☐☐	gen ☐ apr ☐ lug ☐ ott ☐	COMMERCIANTE ☐ PRODUTTORE ☐
	feb ☐ mag ☐ ago ☐ nov ☐	TRASFORMATORE ☐ SEMENTIERE ☐
DEL ___/___/___	mar ☐ giu ☐ set ☐ dic ☐	ORGANISMO ASSOCIATIVO ☐ ORGANISMO DI INTERVENTO ☐

PRIMO ACQUIRENTE

ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART. IVA	
indirizzo azienda	comune	cap.	prov.

	Q.li	Lire
TOTALI DALLA PAGINA PRECEDENTE		

PRODUTTORI

1

ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART. IVA	
indirizzo azienda	comune	cap.	prov.

SAU	grano tenero (q.li)	grano duro (q.li)	mais/sorgo (q.li)	altri (q.li)	TOT. QUANTITÀ (q.li)	TOTALE VERSATO (prelievo + superprelievo)
ettari / are						

2

ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART. IVA	
indirizzo azienda	comune	cap.	prov.

SAU	grano tenero (q.li)	grano duro (q.li)	mais/sorgo (q.li)	altri (q.li)	TOT. QUANTITÀ (q.li)	TOTALE VERSATO (prelievo + superprelievo)
ettari / are						

3

ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART. IVA	
indirizzo azienda	comune	cap.	prov.

SAU	grano tenero (q.li)	grano duro (q.li)	mais/sorgo (q.li)	altri (q.li)	TOT. QUANTITÀ (q.li)	TOTALE VERSATO (prelievo + superprelievo)
ettari / are						

4

ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART. IVA	
indirizzo azienda	comune	cap.	prov.

SAU	grano tenero (q.li)	grano duro (q.li)	mais/sorgo (q.li)	altri (q.li)	TOT. QUANTITÀ (q.li)	TOTALE VERSATO (prelievo + superprelievo)
ettari / are						

5

ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART. IVA	
indirizzo azienda	comune	cap.	prov.

SAU	grano tenero (q.li)	grano duro (q.li)	mais/sorgo (q.li)	altri (q.li)	TOT. QUANTITÀ (q.li)	TOTALE VERSATO (prelievo + superprelievo)
ettari / are						

DATA: ___ / ___ / ___

	Q.li	Lire
TOTALI A RIPORTARE		

CONVALIDA DELL'ORGANO DI CONTROLLO ________________

FIRMA PRIMO ACQUIRENTE ________________

MODULO 3

ELENCO DA UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE PER I PRODUTTORI DI CEREALI NON ASSOGGETTATI AL PRELIEVO DI CORRESPONSABILITÀ

Acquisti effettuati nella provincia di ______________ **sigla** [ ] pag. [ ]

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DI CONTROLLO	PERIODO DI RIFERIMENTO	ATTIVITÀ DEL 1° ACQUIRENTE
PROT. N° [ ]	gen [ ] apr [ ] lug [ ] ott [ ]	COMMERCIANTE [ ] PRODUTTORE [ ]
	feb [ ] mag [ ] ago [ ] nov [ ]	TRASFORMATORE [ ] SEMENTIERE [ ]
DEL ___ / ___ / ___	mar [ ] giu [ ] set [ ] dic [ ]	ORGANISMO ASSOCIATIVO [ ] ORGANISMO DI INTERVENTO [ ]

PRIMO ACQUIRENTE

ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART. IVA	
indirizzo azienda	comune	cap.	prov.

PRODUTTORI

TOTALE DALLA PAGINA PRECEDENTE (q.li) [ ]

1

ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART. IVA			
indirizzo azienda	comune		cap.	prov.	
SAU	grano tenero (q.li)	grano duro (q.li)	mais/sorgo (q.li)	altri (q.li)	TOT. QUANTITÀ (q.li)
ettari / are					

2

ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART. IVA			
indirizzo azienda	comune		cap.	prov.	
SAU	grano tenero (q.li)	grano duro (q.li)	mais/sorgo (q.li)	altri (q.li)	TOT. QUANTITÀ (q.li)
ettari / are					

3

ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART. IVA			
indirizzo azienda	comune		cap.	prov.	
SAU	grano tenero (q.li)	grano duro (q.li)	mais/sorgo (q.li)	altri (q.li)	TOT. QUANTITÀ (q.li)
ettari / are					

4

ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART. IVA			
indirizzo azienda	comune		cap.	prov.	
SAU	grano tenero (q.li)	grano duro (q.li)	mais/sorgo (q.li)	altri (q.li)	TOT. QUANTITÀ (q.li)
ettari / are					

5

ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART. IVA			
indirizzo azienda	comune		cap.	prov.	
SAU	grano tenero (q.li)	grano duro (q.li)	mais/sorgo (q.li)	altri (q.li)	TOT. QUANTITÀ (q.li)
ettari / are					

DATA: [/ /]

TOTALE A RIPORTARE (q.li) [ ]

CONVALIDA DELL'ORGANO DI CONTROLLO

FIRMA PRIMO ACQUIRENTE

MODULO 4

ELENCO DA UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE PER I CEREALI TRASFORMATI UTILIZZATI NELL'AZIENDA DI PRODUZIONE

Provincia di produzione ______ **sigla** ___ **pag.** ___

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DI CONTROLLO	PERIODO DI RIFERIMENTO	ATTIVITA DEL 1° ACQUIRENTE
PROT N° ☐☐☐☐☐	gen ☐ apr ☐ lug ☐ ott ☐	AZIENDA AGRICOLA ☐
DEL __/__/__	feb ☐ mag ☐ ago ☐ nov ☐	MANGIMIFICIO ☐
	mar ☐ giu ☐ set ☐ dic ☐	MULINO ☐
		ORGANISMO ASSOCIATIVO ☐

TRASFORMATORE

ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART. IVA		
indirizzo azienda	comune		cap.	prov.

PRODUTTORE ESENTATO AI SENSI ART. 12 (piccolo produttore) ☐ ALTRI PRODUTTORI ☐ TOTALE DALLA PAGINA PRECEDENTE (q.li) ☐

1

ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART. IVA			
indirizzo azienda		comune		cap	prov.
SAU	grano tenero (q.li)	grano duro (q.li)	mais/sorgo (q.li)	altri (q.li)	TOT. QUANTITA (q.li)
ettari / are					

PRODUTTORE ESENTATO AI SENSI ART. 12 (piccolo produttore) ☐ ALTRI PRODUTTORI ☐

2

ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART. IVA			
indirizzo azienda		comune		cap.	prov.
SAU	grano tenero (q.li)	grano duro (q.li)	mais/sorgo (q.li)	altri (q.li)	TOT. QUANTITA (q.li)
ettari / are					

PRODUTTORE ESENTATO AI SENSI ART. 12 (piccolo produttore) ☐ ALTRI PRODUTTORI ☐

3

ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART. IVA			
indirizzo azienda		comune		cap.	prov.
SAU	grano tenero (q.li)	grano duro (q.li)	mais/sorgo (q.li)	altri (q.li)	TOT. QUANTITA (q.li)
ettari / are					

PRODUTTORE ESENTATO AI SENSI ART. 12 (piccolo produttore) ☐ ALTRI PRODUTTORI ☐

4

ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART. IVA			
indirizzo azienda		comune		cap.	prov.
SAU	grano tenero (q.li)	grano duro (q.li)	mais/sorgo (q.li)	altri (q.li)	TOT. QUANTITA (q.li)
ettari / are					

PRODUTTORE ESENTATO AI SENSI ART. 12 (piccolo produttore) ☐ ALTRI PRODUTTORI ☐

5

ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART. IVA			
indirizzo azienda		comune		cap.	prov.
SAU	grano tenero (q.li)	grano duro (q.li)	mais/sorgo (q.li)	altri (q.li)	TOT QUANTITA (q.li)
ettari / are					

DATA: __/__/__ TOTALE A RIPORTARE (q.li) ☐

CONVALIDA DELL'ORGANO DI CONTROLLO ______ FIRMA PRIMO ACQUIRENTE ______

MODULO 5

ELENCO DA UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE PER ACQUISTI DI CEREALI PER I QUALI SONO STATI ASSOLTI GLI OBBLIGHI DERIVANTI DAL PRELIEVO DI CORRESPONSABILITA IN PRECEDENTI COMPRAVENDITE

Provincia dell'acquirente ____________ **sigla** |__|__| pag. |__|__|

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DI CONTROLLO	ACQUISTI EFFETTUATI	ATTIVITÀ DELL'ACQUIRENTE
PROT. N° [ ][ ][ ][ ][ ] DEL ___/___/___	☐ NEL TERRITORIO NAZIONALE ☐ DA PAESI CEE	COMMERCIANTE ☐ PRODUTTORE ☐ TRASFORMATORE ☐ SEMENTIERE ☐ ORGANISMO ASSOCIATIVO ☐ ORGANISMO DI INTERVENTO ☐

ACQUIRENTE

ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART. IVA	
indirizzo azienda	comune	cap.	prov.

TOTALE DALLA PAGINA PRECEDENTE (q.li) [ ]

VENDITORI

1

ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART. IVA		
indirizzo azienda	comune	cap.	prov.	
grano tenero (q li)	grano duro (q.li)	mais/sorgo (q.li)	altri (q li)	TOT. QUANTITA (q.li)

2

ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART. IVA		
indirizzo azienda	comune	cap.	prov.	
grano tenero (q li)	grano duro (q.li)	mais/sorgo (q.li)	altri (q.li)	TOT. QUANTITA (q li)

3

ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART. IVA		
indirizzo azienda	comune	cap.	prov.	
grano tenero (q li)	grano duro (q li)	mais/sorgo (q.li)	altri (q li)	TOT. QUANTITA (q li)

4

ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART. IVA		
indirizzo azienda	comune	cap	prov	
grano tenero (q li)	grano duro (q li)	mais/sorgo (q li)	altri (q li)	TOT. QUANTITA (q li)

5

ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART. IVA		
indirizzo azienda	comune	cap.	prov.	
grano tenero (q li)	grano duro (q li)	mais/sorgo (q li)	altri (q li)	TOT. QUANTITA (q.li)

6

ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART. IVA		
indirizzo azienda	comune	cap	prov	
grano tenero (q li)	grano duro (q li)	mais/sorgo (q li)	altri (q li)	TOT QUANTITA (q li)

DATA: [/ /]

TOTALE A RIPORTARE (q li) [ ]

CONVALIDA DELL'ORGANO DI CONTROLLO ____________

FIRMA ACQUIRENTE ____________

ELENCO DA UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE PER VENDITE DI CEREALI PER I QUALI SONO STATI ASSOLTI GLI OBBLIGHI DERIVANTI DAL PRELIEVO DI CORRESPONSABILITÀ IN PRECEDENTI COMPRAVENDITE — **MODULO 5/bis**

Provincia del venditore ______________ **sigla** |__|__| pag. |__|__|

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DI CONTROLLO	VENDITE EFFETTUATE	ATTIVITÀ DEL VENDITORE
PROT. N° ☐☐☐☐☐	☐ NEL TERRITORIO NAZIONALE	COMMERCIANTE ☐ PRODUTTORE ☐
DEL ___/___/___	☐ VERSO PAESI CEE	TRASFORMATORE ☐ SEMENTIERE ☐
		ORGANISMO ASSOCIATIVO ☐ ORGANISMO DI INTERVENTO ☐

VENDITORE

ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART. IVA	
indirizzo azienda	comune	cap.	prov.

TOTALE DALLA PAGINA PRECEDENTE (q.li) ______

ACQUIRENTI

1

ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART. IVA	
indirizzo azienda	comune	cap.	prov.

grano tenero (q.li)	grano duro (q.li)	mais/sorgo (q.li)	altri (q.li)	TOT. QUANTITÀ (q.li)

2

ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART. IVA	
indirizzo azienda	comune	cap.	prov.

grano tenero (q.li)	grano duro (q.li)	mais/sorgo (q.li)	altri (q.li)	TOT. QUANTITÀ (q.li)

3

ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART. IVA	
indirizzo azienda	comune	cap.	prov.

grano tenero (q.li)	grano duro (q.li)	mais/sorgo (q.li)	altri (q.li)	TOT. QUANTITÀ (q.li)

4

ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART. IVA	
indirizzo azienda	comune	cap.	prov.

grano tenero (q.li)	grano duro (q.li)	mais/sorgo (q.li)	altri (q.li)	TOT. QUANTITÀ (q.li)

5

ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART. IVA	
indirizzo azienda	comune	cap.	prov.

grano tenero (q.li)	grano duro (q.li)	mais/sorgo (q.li)	altri (q.li)	TOT. QUANTITÀ (q.li)

6

ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART. IVA	
indirizzo azienda	comune	cap.	prov.

grano tenero (q.li)	grano duro (q.li)	mais/sorgo (q.li)	altri (q.li)	TOT. QUANTITÀ (q.li)

DATA: ___/___/___ TOTALE A RIPORTARE (q.li) ______

CONVALIDA DELL'ORGANO DI CONTROLLO ______________ FIRMA VENDITORE ______________

ALLEGATO N. 6

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
E DELLE FORESTE

1 - PARTITA IVA O CODICE FISCALE

2 - SIGLA PROVINCIA DI ACQUISTO DEL CEREALE

3 - CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE ALLA QUALE SI RIFERISCE IL VERSAMENTO ⎵⎵/⎵⎵

a A TITOLO DI PRELIEVO DI CORRESPONSABILITÀ SUI CEREALI

b A TITOLO DI INTERESSE PER RITARDATO VERSAMENTO DEL PRELIEVO DI CORRESPONSABILITÀ

IL PRESENTE BOLLETTINO È VALIDO ESCLUSIVAMENTE PER PRELIEVO DI CORRESPONSABILITÀ SUI CEREALI

DA ALLEGARE AL MODULO 2 DELLA DICHIARAZIONE DI ACQUISTO DEI CEREALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
E DELLE FORESTE

1 - PARTITA IVA O CODICE FISCALE

2 - SIGLA PROVINCIA DI ACQUISTO DEL CEREALE

3 - CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE ALLA QUALE SI RIFERISCE IL VERSAMENTO ⎵⎵/⎵⎵

a A TITOLO DI PRELIEVO DI CORRESPONSABILITÀ SUI CEREALI

b A TITOLO DI INTERESSE PER RITARDATO VERSAMENTO DEL PRELIEVO DI CORRESPONSABILITÀ

IL PRESENTE BOLLETTINO È VALIDO ESCLUSIVAMENTE PER PRELIEVO DI CORRESPONSABILITÀ SUI CEREALI

AVVERTENZE

Il presente modulo serve per effettuare versamenti dei quali si chiede, oltre la ricevuta, l'attestazione. Tali versamenti sono soggetti al prescritto diritto fisso oltre le normali tasse.

Per eseguire il versamento, il versante deve compilare in tutte le sue parti, a macchina o a mano, purché con inchiostro nero o nero-bluastro il presente bollettino (indicando con chiarezza il numero e la intestazione del conto ricevente qualora già non siano impressi a stampa).

NON SONO AMMESSI BOLLETTINI RECANTI CANCELLATURE, ABRASIONI O CORREZIONI.

A tergo del certificato di accreditamento e della attestazione è riservato lo spazio per l'indicazione della causale del versamento che è obbligatoria per i pagamenti a favore di Enti pubblici.

L'Ufficio postale che accetta il versamento restituisce al versante le prime due parti del modulo (attestazione e ricevuta) debitamente bollate.

La ricevuta non è valida se non porta i bolli e gli estremi di accettazione impressi dall'Ufficio postale accettante.

La ricevuta del versamento in Conto Corrente Postale, in tutti i casi in cui tale sistema di pagamento è ammesso, ha valore liberatorio per la somma pagata con effetto dalla data in cui il versamento è stato eseguito.

Qualora l'utente sia titolare di un Conto Corrente Postale può utilizzare il presente bollettino come POSTAGIRO, indicando negli appositi spazi il numero del proprio c/c, apponendo la firma di traenza (che deve essere conforme a quella depositata) ed inviandolo al Centro Compartimentale Servizi Bancoposta, presso il quale è acceso il conto, in busta *Mod. CH 42 e AUT.*

Il postagiro ha valore liberatorio per la somma pagata con effetto dalla data di addebito al conto traente.

Autorizzazione Direzione Centrale Servizi Bancoposta N. DCSB/42/2633/16 del 10/6/1990.

IMPORTANTE: non scrivere nella zona sottostante!

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
E DELLE FORESTE

1 - PARTITA IVA O CODICE FISCALE

2 - SIGLA PROVINCIA DI ACQUISTO DEL CEREALE

3 - CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE ALLA QUALE SI RIFERISCE IL VERSAMENTO ⎵⎵/⎵⎵

a A TITOLO DI PRELIEVO DI CORRESPONSABILITÀ SUI CEREALI

b A TITOLO DI INTERESSE PER RITARDATO VERSAMENTO DEL PRELIEVO DI CORRESPONSABILITÀ

IL PRESENTE BOLLETTINO È VALIDO ESCLUSIVAMENTE PER PRELIEVO DI CORRESPONSABILITÀ SUI CEREALI

Parte riservata al C.C.S.B.

CONTI CORRENTI POSTALI
Attestazione di un versamento o postagiro di L. ....

Lire ....

sul C/C N. 132019 intestato a:
TESORERIA PROV.LE STATO - SEZ. VITERBO - PRELIEVO CORRESPONSABILITÀ CEREALI

eseguito da ....

residente in ....

Titolare del C/C N. ....
SPAZIO RISERVATO AI CORRENTISTI POSTALI

addì ....

BOLLO DELL'UFFICIO P.T.

CONTI CORRENTI POSTALI
Ricevuta di un versamento o postagiro di L. ....

Lire ....

sul C/C N. 132019 intestato a:
TESORERIA PROV.LE STATO - SEZ. VITERBO - PRELIEVO CORRESPONSABILITÀ CEREALI

eseguito da ....

residente in ....

Titolare del C/C N. ....
SPAZIO RISERVATO AI CORRENTISTI POSTALI

addì ....

BOLLO DELL'UFFICIO P.T.

CONTI CORRENTI POSTALI
Certificato di accreditamento di un versamento o postagiro di L. ....

Lire ....

sul C/C N. 132019 intestato a:
TESORERIA PROV.LE STATO - SEZ. VITERBO - PRELIEVO CORRESPONSABILITÀ CEREALI

eseguito da ....

residente in .... via ....

Titolare del C/C N. ....
FIRMA ....
SPAZIO RISERVATO AI CORRENTISTI POSTALI

addì ....

BOLLO DELL'UFFICIO P.T.

Importante: non scrivere nella zona sottostante!

Mod. ch-8-quater AUT

>02012803691320196<

>02012803511320196<

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 4 del regolamento CEE n. 2727/75 del Consiglio del 29 ottobre 1975 prevede:

«1. I produttori sono tenuti a versare un prelievo di corresponsabilità sui cereali di cui all'art. 1, lettere *a)* e *b)*, prodotti nella Comunità ed immessi sul mercato o venduti ad un organismo d'intervento in applicazione degli articoli 7 ed 8. Questo regime si applica nelle campagne dal 1988-89 al 1991-92.

Tuttavia sono esentati dal prelievo di corresponsabilità:

fatto salvo l'art. 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1346/90, i piccoli produttori, alle condizioni che il Consiglio adotterà a maggioranza qualificata su proposta della Commissione;

i produttori che rispondono alle condizioni di cui all'art. 1-*bis*, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 797/85, sotto forma di rimborso;

i cereali da semina, per i quantitativi che hanno formato oggetto di una certificazione ai sensi della direttiva n. 66/402/CEE, alle condizioni che saranno adottate secondo la procedura prevista al paragrafo 5 del presente articolo.

2. L'importo unitario del prelievo è stabilito ogni anno prima dell'inizio della campagna di commercializzazione secondo la procedura prevista all'art. 43, paragrafo 2, del trattato.

3. All'atto della determinazione dell'importo del prelievo di corresponsabilità sono prese in considerazione le importazioni dei prodotti, figuranti nell'allegato «D», nella Comunità.

4. Il prelievo di cui al presente articolo è considerato parte degli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ed è destinato al finanziamento delle spese nel settore dei cereali.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare la definizione dell'immissione sul mercato e le misure transitorie necessarie, sono adottate secondo la procedura prevista all'art. 26.

6. La Commissione si concerterà con gli ambienti professionali sulla utilizzazione del gettito del prelievo.

7. Ai fini dell'applicazione del presente articolo ai cereali diversi dal granturco e dal sorgo prodotti in Italia, in Grecia, in Spagna e in Portogallo, per *campagna di commercializzazione* si intende il periodo compreso tra il *1° giugno e il 31 maggio*.».

— L'art. 4-*ter* del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio del 29 ottobre 1975, nel testo attualmente vigente così recita:

«1. All'atto della fissazione dei prezzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, il Consiglio stabilisce, secondo la stessa procedura, per un periodo di tre campagne di commercializzazione un quantitativo massimo garantito per tutti i cereali di cui all'articolo 1, lettere *a)* e *b)*. Per la fissazione di tale quantitativo si prendono in considerazione il consumo globale di cereali nella Comunità e le importazioni dei prodotti elencati nell'allegato *D*. Per le campagne di commercializzazione 1988-89, 1989-90, 1990-91 e 1991-92, il quantitativo massimo garantito è fissato a 160 milioni di tonnellate.

2. Se la produzione cerealicola di una campagna supera il quantitativo massimo garantito di cui al paragrafo 1, i produttori devono versare, entro il limite del 3%, un prelievo supplementare di corresponsabilità proporzionale al superamento. Esso è fissato in base al prezzo di intervento valido per il frumento tenero panificabile all'inizio della campagna in oggetto.

L'articolo 4, paragrafi 1, 4, 6 e 7, si applica al suddetto prelievo supplementare.

Tale prelievo è applicato nel seguente modo:

un prelievo forfettario dell'1,5% del prezzo di intervento sopra indicato viene applicato all'inizio della campagna;

qualora il superamento percentuale del quantitativo massimo garantito constatato ai sensi del paragrafo 4 si scosti dalla percentuale del prelievo forfettario, il prelievo forfettario della campagna successiva è aumentato o ridotto della differenza tra le due percentuali entro il limite dell'1,5%.

3. Se la produzione cerealicola di una data campagna supera il quantitativo massimo garantito per essa fissato, i prezzi di intervento relativi alla campagna di commercializzazione successiva sono diminuiti del 3%. Questa diminuzione è effettuata dalla Commissione ogni anno prima dell'inizio della campagna. In questo caso la Commissione adegua i prezzi indicativi utilizzando gli elementi di derivazione che sono stati adoperati per fissarli in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 4.

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la Commissione constata ogni anno nel mese di febbraio se la produzione dei cereali nella campagna in corso abbia o no superato il quantitativo massimo garantito stabilito per tale campagna.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare l'importo del prelievo supplementare, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 26.».

— L'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1347/90 così recita:

«Il testo dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CEE) n. 729/89 è sostituito dal testo seguente:

"3. All'importo globale nonché agli importi assegnati agli Stati membri è applicato un coefficiente per tener conto del livello di prelievo di corresponsabilità supplementare realmente applicato durante una campagna. Tale coefficiente è pari al rapporto tra, da un lato, la somma del prelievo di corresponsabilità di base e del prelievo di corresponsabilità supplementare realmente applicato e, dall'altro lato, la somma del prelievo di corresponsabilità di base e 3% del prezzo di intervento applicabile al frumento tenero.

4. La suddivisione dell'importo globale tra tutti gli Stati membri è decisa secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75, tenuto conto delle vendite effettuate dai produttori che commercializzano 25 tonnellate al massimo. Soltanto gli Stati membri che hanno informato la Commissione della loro decisione di continuare ad applicare il regime previsto dal presente regolamento possono fruirne."».

— L'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1497/90 della Commissione del 31 maggio 1990 sancisce:

«I prezzi di intervento e i prezzi indicativi fissati in ECU dal Consiglio per la campagna 1990/91 nel settore dei cereali sono ridotti conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 784/90. Essi sono arrotondati alla quinta cifra significativa.

Gli altri importi relativi al settore dei cereali e dei prodotti amidacei contemplati nell'allegato del citato regolamento, fatta eccezione per i prezzi di entrata, sono quelli indicati nell'allegato 1 del presente regolamento.».

— Gli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1498/90 della Commissione del 31 maggio 1990 stabiliscono:

«Art. 1. — Per la campagna 1990-91, il prelievo di corresponsabilità supplementare di cui all'articolo 4-*ter* del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato a 2,53 ECU/t.

Art. 2. — Il coefficiente di cui all'art. 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 729/89 è pari a 0,75.».

— L'art. 1 del regolamento (CEE) n. 784/90 della Commissione del 29 marzo 1990 determina:

«Il coefficiente di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3578/88 è fissato a 1,001712.».

— L'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 1179/90 per il settore dei cereali, riporta il tasso di conversione agricolo pari a lire 1751,67 per un ECU, valido per la campagna di commercializzazione 1990-91.

— L'art. 7 del decreto ministeriale n. 35/1990 prevede:

«I produttori che ritirano dalla produzione almeno il 30% dei loro seminativi sono esonerati, per un quantitativo di 20 tonnellate, dal prelievo di corresponsabilità di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75, nonché dal prelievo di corresponsabilità supplementare di cui all' articolo 4-*ter*, paragrafo 2, dello stesso regolamento. Le modalità di applicazione di tale esenzione sono state determinate con decreto ministeriale n. 242 del 13 giugno 1989.».

Nota all'articolo 3:

— L' art. 6 del regolamento (CEE) n. 132/88 della Commissione del 26 maggio 1988 prescrive:

«Gli operatori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, tengono a disposizione della competente autorità nazionale una contabilità nella quale figurano tra l'altro i seguenti dati:

a) nome e indirizzo dei produttori o operatori che hanno fornito loro cereali in chicchi;

b) i quantitativi oggetto delle consegne di cui sopra e relativa data;

c) importo del prelievo di corresponsabilità dedotto;

d) i quantitativi di cereali immessi sul mercato in esenzione dal prelievo;

e) i quantitativi per i quali il prelievo di corresponsabilità è già stato corrisposto in una fase anteriore.

I produttori che vendano i loro cereali sotto forma di prodotti trasformati contemplati all' articolo 1, paragrafo 2, indicano nella loro contabilità in particolare i quantitativi di prodotto venduto e i relativi quantitativi.».

Nota all'art. 14:

— L'art. 8 del decreto ministeriale n. 35/1990 recita:

«Art. 8. — 1. Per ottenere la concessione del contributo di cui all'articolo 5, il beneficiario, oltre a sottoscrivere sotto la sua responsabilità l'impegno di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) della Commissione n. 1272/88, secondo lo schema allegato al presente decreto, deve compilare una domanda di aiuto in duplice copia conforme alle indicazioni dell'articolo 7 dello stesso regolamento CEE ed ai modelli allegati al presente decreto, indirizzandone una al Ministero - Gabinetto del Ministro - Ufficio agroindustria e l'altra ai competenti uffici delle regioni o della provincia autonoma di Bolzano.

2. Il Ministero, le regioni e la provincia autonoma di Bolzano determineranno la data di scadenza annuale di presentazione delle domande di aiuto, per ciascun seminativo ritirato, nell'arco di tempo compreso tra le prime semine autunnali e le ultime primaverili, per la campagna 1989/90 le domande devono essere presentate entro e non oltre la data del 31 marzo 1990. Per le successive campagne il termine sarà stabilito con altro provvedimento ministeriale e, comunque, in data non inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.».

— L'art. 2 del decreto ministeriale n. 35/1990 sancisce:

«Art. 2. — 1. Possono beneficiare, a domanda, dell'aiuto di cui all'articolo 1 per il ritiro dei seminativi dalla produzione, tutti i produttori agricoli singoli od associati anche se persone giuridiche di diritto pubblico e privato, che destinano le terre agli scopi stabiliti dall'articolo 4, primo comma, del presente decreto. Per la concessione dell'aiuto è preso in considerazione un solo produttore agricolo per la singola superficie agricola considerata.

2. Unitamente alla domanda l'avente diritto all'aiuto è tenuto a sottoscrivere l'impegno previsto dall' articolo 8 del regolamento CEE n. 1272/88, del quale può liberamente determinare la durata che, tuttavia, non può risultare inferiore ad un quinquennio. Alla fine del terzo anno d'impegno, il beneficiario può chiedere la liberazione dal suo impegno.».

90G0272

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 21 maggio 1990.

Rettifica ai decreti ministeriali 14 dicembre 1989 e 15 gennaio 1990 concernenti approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche localizzati nelle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e Veneto.

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1988 recante criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556/88;

Visti i propri decreti 14 dicembre 1989, con i quali si è provveduto ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge n. 556/88 ad approvare progetti a carattere regionale localizzati nelle Marche, Molise, Friuli, Lazio, Liguria, Piemonte, Puglia, Sicilia, Umbria e Veneto;

Visti i propri decreti 15 gennaio 1990, con i quali si è provveduto ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge n. 556/88 ad approvare progetti a carattere regionale localizzati in Emilia-Romagna, Lombardia e Sardegna;

Visti gli atti d'ufficio;

Considerato che negli elenchi allegati ai detti decreti 14 dicembre 1989 e 15 gennaio 1990 sono stati rilevati vari errori materiali di trascrizione;

Ritenuto inoltre necessario provvedere ad alcune rettifiche concernenti il regime societario dei concessionari secondo quanto comunicato dai medesimi concessionari interessati;

Ritenuta la necessità di provvedere alle rettifiche in questione;

Decreta:

Articolo unico

Le indicazioni relative ai suddetti progetti a carattere regionale e le conseguenti rettifiche sono rispettivamente elencate nell'allegato che forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 21 maggio 1990

Il Ministro: TOGNOLI

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1990
Registro n. 6 Turismo, foglio n. 162

ALLEGATO

Localizzazione	Progetto	Concessionario	Rettifica
		REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	
Udine:			
Codroipo	Ampl. Ristr. Alb. Belvedere	Albergo Belvedere S.r.l.	Albergo ristorante Belvedere S.r.l.
		REGIONE LAZIO	
Roma:			
Roma	Manut. ord. modif. immob. ric.	La Borghesiano S.r.l.	La Borghesiana S.r.l.
Roma	Roma Hotel	Ing. Nati Ferruccio	Ingg. Nati Costruzioni S.r.l.
		REGIONE LIGURIA	
La Spezia:			
Ortonovo	Costr. residenza Porto Lunare	Immobiliare Luni S.n.c.	Costr. residenza Porto Lunae
		REGIONE MARCHE	
Ascoli Piceno:			
S. Elpidio	Resid. alb. Holiday	Holiday S.r.l.	Porto S. Elpidio
		REGIONE MOLISE	
Campobasso:			
S. Massimo	Ristrutt. Hotel Kristall	Kristall S.r.l.	Kristall S.n.c.
Campomarino	Alga agritur. «Happy Family»	Anna Colandrea	Agritur «Happy Family»
		REGIONE PIEMONTE	
Torino:			
Borgaro Torino	Residence Pacific	Pacific S.r.l.	Borgaro Torinese
Sauze d'Oulx	Ex colonia Fiat Sauze d'Oulx	Co.Ge.A.M. S.p.a.	CO.GE.A.M. S.p.a.
		REGIONE PUGLIA	
Bari:			
Noicattaro	Poggio Allegro vill. tur. alb.	S.I.Pr.Edil. S.r.l.	Poggioallegro vill. tur. alb.
Monopoli	Vecchio Mulino ampl. ristr.	D'Alessio Agostino	Vecchio Mulino 90
Monopoli	Cala Corvino	Intertour S.r.l.	Europa 92
Foggia:			
Foggia	Ristr. ammod. Hotel Cicolella	HTL Cicolella S.r.l.	Cicolella
Taranto:			
Taranto	Adeg. Hotel Delfino	Delfinia S.r.l.	Adeg. Grand Hotel Delfino
		REGIONE SICILIA	
Palermo:			
Belmonte Mezzagno	Centro Polisp. Gibilrossa	M.C. Vetri	M.C. Veltri
Bagheria	Hotel La Zabara	Alb. Turistici S.p.a.	Hotel A' Zabara
		REGIONE UMBRIA	
Perugia:			
Cascia	Hotel Cascia	Assoc. tra Pantanella Film Div. S.r.l. e Colderoni-Fantini	Assoc. tra Pantanella Film Div. S.r.l. e Coderoni-Fantini

ALLEGATO

Localizzazione	Progetto	Concessionario	Rettifica
	REGIONE VENETO		
Verona:			
Verona	Ampl. Grand Hotel Verona	Lazzeri Lina - Grand Hotel S.A.I.A.	Ampl. Grand Hotel
S. Pietro Inc.	Hotel Resid. Quar	Beccari Cesarina	S. Pietro in Cariano
Garda	Parco del Garda Ristrutt.	Degli Albertini	Happy Garda S.r.l.
Vicenza:			
Montecchio	Hotel dei Castelli	Castelli S.r.l.	Montecchio Maggiore
	REGIONE EMILIA ROMAGNA		
Bologna:			
Porretta Terme	Albergo Salus 2°	Terme Porretta S.p.a.	Salus 2°
Bologna	Parco Attrezz. Campeggi	Cooper. Costr. a r.l.	Soc. Coop. Costr. a r.l.
Forlì:			
Rimini	Riammod. Grand HTL di Rimini	Rimini 82	Rimini 82 S.r.l.
	REGIONE SARDEGNA		
Cagliari:			
Quartu S. Elena	Hotel Califfo in Quartu	Quattro Mura S.r.l.	Hotel Califfo
Villasimius	Hotel Capoboi Ammod.	Suizo Sarda S.p.a.	Hotel Capo Boi Ammod.
Oristano:			
Tramatza	Area serv. «Rio De Santu Pedru»	S.E.S. Str. Orist.	Area serv. Esso «Rio De Santu Pedru»
Sassari:			
Sassari	Res. Apparthotel	In.Tur.S. S.r.l.	I.SA.TUR. S.r.l.
	REGIONE LOMBARDIA		
Como:			
Esino Lario	Prog. svil. valdesino M/L 92	Funivie Grigne sciovie	Impresa Chissotti Luigi S.r.l. Prog. svil. Val d'Esino M/L 92
Lombardia:			
Lombardia	Inforturism prog.tur. lomb.	Lombar. Inform. Bull	Infotourism prog.tur.lomb. Lombardia Informatica S.p.a.

90A3453

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 27 luglio 1990.

Approvazione del regolamento per l'assegnazione dei premi settimanali della lotteria nazionale di Merano 1990.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Vista la delibera del 27 giugno 1990 con la quale il comitato generale per i giochi ha approvato il piano pubblicitario della lotteria nazionale di Merano, manifestazione 1990, che prevede l'assegnazione dei premi settimanali per complessive lire 350.000.000 mediante cinque sorteggi da effettuasi tra gli acquirenti dei biglietti;

Considerato che occorre disciplinare con regolamento l'assegnazione dei premi suddetti;

Decreta:

È approvato l'unito regolamento relativo alle modalità di assegnazione dei premi settimanali della lotteria nazionale di Merano 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 1990

Il Ministro: FORMICA

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI PREMI SETTIMANALI DELLA LOTTERIA NAZIONALE DI MERANO 1990.

Fra gli acquirenti dei biglietti della lotteria nazionale di Merano 1990, che invieranno, all'indirizzo indicato sull'apposita cartolina, il tagliando annesso al biglietto della lotteria applicato sulle stesse cartoline in distribuzione, saranno estratti a sorte premi per un importo di L. 350.000.000, come dal seguente regolamento:

Art. 1. — Le cartoline che perverranno al predetto indirizzo entro i termini stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento, verranno numerate progressivamente e parteciperanno ad estrazioni a sorte settimanali, secondo il calendario allegato, dei seguenti premi:

primo premio lire 40.000.000;

secondo premio lire 20.000.000;

terzo premio lire 10.000.000.

È facoltà dell'amministrazione di variare le date di cui al sopracitato calendario.

Saranno ammesse all'estrazione solo le cartoline singolarmente spedite a mezzo posta.

Ogni cartolina parteciperà a tutte le estrazioni successive alla data in cui sarà pervenuta.

Art. 2. — Per l'assegnazione dei tre premi si procederà nel modo seguente: in tanti contenitori quante sono le cifre costituenti il numero di ordine attribuito all'ultima cartolina pervenuta, nei termini stabiliti, saranno immesse dieci sfere contrassegnante con i numeri dallo zero al nove, salvo che nel primo contenitore nel quale saranno invece immesse solo le sfere con i numeri compresi dallo zero al numero corrispondente alla prima cifra del numero dell'ultima cartolina.

Quando le cartoline pervenute superano il numero 999.999, nel primo contenitore saranno immesse oltre alle cifre dallo zero al nove, anche le cifre abbinate delle unità di milioni e delle centinaia di migliaia che compongono le prime due cifre della numerazione dopo 999.999.

Si procederà quindi all'estrazione di una sfera da ciascun contenitore; con i numeri contenuti nelle sfere si verrà a formare nell'ordine il numero della cartolina vincente.

Detta operazione verrà ripetuta fino all'assegnazione di tutti i premi in palio.

Nel caso in cui il numero estratto dovesse corrispondere a quello che contraddistingue una cartolina priva di tagliando delle generalità ed indirizzo del mittente o una cartolina in cui le prescritte indicazioni del mittente siano insufficienti ad identificare il mittente medesimo, ovvero nel caso in cui si dovesse ripetere il numero di una cartolina già estratta nello stesso o in precedenti sorteggi, l'operazione verrà considerata nulla. Non verranno considerate valide le cartoline prive di affrancatura e dell'annullo postale, nonché quelle inviate a mezzo busta o plico.

Art. 3. — Le estrazioni si svolgeranno a Roma presso la sede del concessionario, via Jacopo Belgrado, 23, in forma pubblica alla presenza di una commissione costituita da tre rappresentanti, uno del concessionario e due del Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, di cui uno con funzioni di segretario.

Art. 4. — I risultati delle estrazioni saranno pubblicati in bollettini settimanali, nonché nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti.

I vincitori saranno di volta in volta avvertiti dalla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 5. — Il pagamento dei premi sarà effettuato dal Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato - Direzione generale, esclusivamente agli intestatari delle cartoline vincenti, mediante una delle forme previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato.

Qualora sulla stessa cartolina risultassero le generalità di due o più persone, il premio sarà diviso e pagato in parti uguali fra esse.

Art. 6. — Ogni eventuale reclamo in merito all'assegnazione dei premi, oggetto del presente regolamento, dovrà pervenire al Ministero delle finanze - Amministrazione dei Monopoli di Stato - Piazza Mastai, 11 - Roma, entro venti giorni dalla data di ciascuna estrazione.

Art. 7. — Le cartoline partecipanti al sorteggio dei premi settimanali saranno inviate al macero a cura del concessionario non prima di venti giorni dall'ultima estrazione dei premi, previa apposita autorizzazione ministeriale.

LOTTERIA NAZIONALE DI MERANO 1990

Calendario delle estrazioni dei premi settimanali

Termine utile arrivo cartoline	Estrazione
Ore 9 del 27 agosto 1990	27 agosto 1990
Ore 9 del 3 settembre 1990	3 settembre 1990
Ore 9 del 10 settembre 1990	10 settembre 1990
Ore 9 del 17 settembre 1990	17 settembre 1990
Ore 9 del 24 settembre 1990	24 settembre 1990

90A3450

DECRETO 27 luglio 1990.

Approvazione del regolamento per l'assegnazione dei premi settimanali della lotteria nazionale di Taormina 1990.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Vista la delibera del 27 giugno 1990 con la quale il comitato generale per i giochi ha approvato il piano pubblicitario della lotteria nazionale di Taormina, manifestazione 1990, che prevede l'assegnazione dei premi settimanali per complessive lire 350.000.000 mediante cinque sorteggi da effettuarsi tra gli acquirenti dei biglietti;

Considerato che occorre disciplinare con regolamento l'assegnazione dei premi suddetti;

Decreta:

È approvato l'unito regolamento relativo alle modalità di assegnazione dei premi settimanali della lotteria nazionale di Taormina 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 1990

Il Ministro: FORMICA

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI PREMI SETTIMANALI DELLA LOTTERIA NAZIONALE DI TAORMINA 1990.

Fra gli acquirenti dei biglietti della lotteria nazionale di Taormina 1990, che invieranno, all'indirizzo indicato sull'apposita cartolina, il tagliando annesso al biglietto della lotteria applicato sulle stesse cartoline in distribuzione, saranno estratti a sorte premi per un importo di L. 350.000.000, come dal seguente regolamento:

Art. 1. — Le cartoline che perverranno al predetto indirizzo entro i termini stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento, verranno numerate progressivamente e parteciperanno ad estrazioni a sorte settimanali, secondo il calendario allegato, dei seguenti premi:

primo premio lire 40.000.000;

secondo premio lire 20.000.000;

terzo premio lire 10.000.000.

È facoltà dell'amministrazione di variare le date di cui al sopracitato calendario.

Saranno ammesse all'estrazione solo le cartoline singolarmente spedite a mezzo posta.

Ogni cartolina parteciperà a tutte le estrazioni successive alla data in cui sarà pervenuta.

Art. 2. — Per l'assegnazione dei tre premi si procederà nel modo seguente: in tanti contenitori quante sono le cifre costituenti il numero di ordine attribuito all'ultima cartolina pervenuta, nei termini stabiliti, saranno immesse dieci sfere contrassegnante con i numeri dallo zero al nove, salvo che nel primo contenitore nel quale saranno invece immesse solo le sfere con i numeri compresi dallo zero al numero corrispondente alla prima cifra del numero dell'ultima cartolina.

Quando le cartoline pervenute superano il numero 999.999, nel primo contenitore saranno immesse oltre alle cifre dallo zero al nove, anche le cifre abbinate delle unità di milioni e delle centinaia di migliaia che compongono le prime due cifre della numerazione dopo 999.999.

Si procederà quindi all'estrazione di una sfera da ciascun contenitore; con i numeri contenuti nelle sfere si verrà a formare nell'ordine il numero della cartolina vincente.

Detta operazione verrà ripetuta fino all'assegnazione di tutti i premi in palio.

Nel caso in cui il numero estratto dovesse corrispondere a quello che contraddistingue una cartolina priva di tagliando, delle generalità ed indirizzo del mittente o una cartolina in cui le prescritte indicazioni del mittente siano insufficienti ad identificare il mittente medesimo, ovvero nel caso in cui si dovesse ripetere il numero di una cartolina già estratta nello stesso o in precedenti sorteggi, l'operazione verrà considerata nulla. Non verranno considerate valide le cartoline prive di affrancatura e dell'annullo postale, nonché quelle inviate a mezzo busta o plico.

Art. 3. — Le estrazioni si svolgeranno a Roma presso la sede del concessionario, via Jacopo Belgrado, 23, in forma pubblica alla presenza di una commissione costituita da tre rappresentanti, uno del concessionario e due del Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, di cui uno con funzioni di segretario.

Art. 4. — I risultati delle estrazioni saranno pubblicati in bollettini settimanali, nonché nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti.

I vincitori saranno di volta in volta avvertiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 5. — Il pagamento dei premi sarà effettuato dal Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato - Direzione generale, esclusivamente agli intestatari delle cartoline vincenti, mediante una delle forme previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato.

Qualora sulla stessa cartolina risultassero le generalità di due o più persone, il premio sarà diviso e pagato in parti uguali fra esse.

Art. 6. — Ogni eventuale reclamo in merito all'assegnazione dei premi, oggetto del presente regolamento, dovrà pervenire al Ministero delle finanze - Amministrazione dei Monopoli di Stato - Piazza Mastai, 11 - Roma, entro venti giorni dalla data di ciascuna estrazione.

Art. 7. — Le cartoline partecipanti al sorteggio dei premi settimanali saranno inviate al macero a cura del concessionario non prima di venti giorni dall'ultima estrazione dei premi, previa apposita autorizzazione ministeriale.

LOTTERIA NAZIONALE DI TAORMINA 1990

Calendario delle estrazioni dei premi settimanali

Termine utile arrivo cartoline	Estrazione
Ore 9 del 6 agosto 1990	6 agosto 1990
Ore 9 del 13 agosto 1990	13 agosto 1990
Ore 9 del 20 agosto 1990	20 agosto 1990
Ore 9 del 27 agosto 1990	27 agosto 1990
Ore 9 del 3 settembre 1990	3 settembre 1990

90A3451

DECRETO 27 luglio 1990.

Approvazione del regolamento per l'assegnazione dei premi settimanali della lotteria nazionale del Mare 1990.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Vista la delibera del 27 giugno 1990 con la quale il comitato generale per i giochi ha approvato il piano pubblicitario della lotteria nazionale del Mare, manifestazione 1990, che prevede l'assegnazione dei premi settimanali per complessive lire 350.000.000 mediante cinque sorteggi da effettuarsi tra gli acquirenti dei biglietti;

Considerato che occorre disciplinare con regolamento l'assegnazione dei premi suddetti;

Decreta:

È approvato l'unito regolamento relativo alle modalità di assegnazione dei premi settimanali della lotteria nazionale del Mare 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 1990

Il Ministro: FORMICA

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI PREMI SETTIMANALI DELLA LOTTERIA NAZIONALE DEL MARE 1990.

Fra gli acquirenti dei biglietti della lotteria nazionale del Mare 1990, che invieranno, all'indirizzo indicato sull'apposita cartolina, il tagliando annesso al biglietto della lotteria applicato sulle stesse cartoline in distribuzione, saranno estratti a sorte premi per un importo di L. 350.000.000, come dal seguente regolamento:

Art. 1. — Le cartoline che perverranno al predetto indirizzo entro i termini stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento, verranno numerate progressivamente e parteciperanno ad estrazioni a sorte settimanali, secondo il calendario allegato, dei seguenti premi:

primo premio lire 40.000.000;

secondo premio lire 20.000.000;

terzo premio lire 10.000.000.

È facoltà dell'amministrazione di variare le date di cui al sopracitato calendario.

Saranno ammesse all'estrazione solo le cartoline singolarmente spedite a mezzo posta.

Ogni cartolina parteciperà a tutte le estrazioni successive alla data in cui sarà pervenuta.

Art. 2. — Per l'assegnazione dei tre premi si procederà nel modo seguente: in tanti contenitori quante sono le cifre costituenti il numero di ordine attribuito all'ultima cartolina pervenuta, nei termini stabiliti, saranno immesse dieci sfere contrassegante con i numeri dallo zero al nove, salvo che nel primo contenitore nel quale saranno invece immesse solo le sfere con i numeri compresi dallo zero al numero corrispondente alla prima cifra del numero dell'ultima cartolina.

Quando le cartoline pervenute superano il numero 999.999, nel primo contenitore saranno immesse oltre alle cifre dallo zero al nove, anche le cifre abbinate delle unità di milioni e delle centinaia di migliaia che compongono le prime due cifre della numerazione dopo 999.999.

Si procederà quindi all'estrazione di una sfera da ciascun contenitore; con i numeri contenuti nelle sfere si verrà a formare nell'ordine il numero della cartolina vincente.

Detta operazione verrà ripetuta fino all'assegnazione di tutti i premi in palio.

Nel caso in cui il numero estratto dovesse corrispondere a quello che contraddistingue una cartolina priva di tagliando, delle generalità ed indirizzo del mittente o una cartolina in cui le prescritte indicazioni del mittente siano insufficienti ad identificare il mittente medesimo, ovvero nel caso in cui si dovesse ripetere il numero di una cartolina già estratta nello stesso o in precedenti sorteggi, l'operazione verrà considerata nulla. Non verranno considerate valide le cartoline prive di affrancatura e dell'annullo postale, nonché quelle inviate a mezzo busta o plico.

Art. 3. — Le estrazioni si svolgeranno a Roma presso la sede del concessionario, via Jacopo Belgrado, 23, in forma pubblica alla presenza di una commissione costituita da tre rappresentanti, uno del concessionario e due del Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato di cui uno con funzioni di segretario.

Art. 4. — I risultati delle estrazioni saranno pubblicati in bollettini settimanali, nonché nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti.

I vincitori saranno di volta in volta avvertiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 5. — Il pagamento dei premi sarà effettuato dal Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato - Direzione generale, esclusivamente agli intestatari delle cartoline vincenti, mediante una delle forme previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato.

Qualora sulla stessa cartolina risultassero le generalità di due o più persone, il premio sarà diviso e pagato in parti uguali fra esse.

Art. 6. — Ogni eventuale reclamo in merito all'assegnazione dei premi, oggetto del presente regolamento, dovrà pervenire al Ministero delle finanze - Amministrazione dei Monopoli di Stato - Piazza Mastai, 11 - Roma, entro venti giorni dalla data di ciascuna estrazione.

Art. 7. — Le cartoline partecipanti al sorteggio dei premi settimanali saranno inviate al macero a cura del concessionario non prima di venti giorni dall'ultima estrazione dei premi, previa apposita autorizzazione ministeriale.

LOTTERIA NAZIONALE DEL MARE 1990

Calendario delle estrazioni dei premi settimanali

Termine utile arrivo cartoline	Estrazione
Ore 9 del 23 luglio 1990	23 luglio 1990
Ore 9 del 30 luglio 1990	30 luglio 1990
Ore 9 del 6 agosto 1990	6 agosto 1990
Ore 9 del 13 agosto 1990	13 agosto 1990
Ore 9 del 20 agosto 1990	20 agosto 1990

90A3452

DECRETO 8 agosto 1990.

Criteri per la documentazione di trasferimenti all'estero da parte di non residenti di denaro, titoli o valori.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1990, n. 227;

Visto l'art. 1, comma 4-*bis*, del suindicato decreto con cui è stato previsto che gli intermediari di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo possono effettuare, per conto dei soggetti non residenti indicati nell'art. 4, comma 1, dello stesso decreto, trasferimenti verso l'estero nei limiti dei trasferimenti dall'estero complessivamente effettuati o ricevuti, e dei corrispettivi o altri introiti realizzati in Italia, documentati all'intermediario secondo criteri attuativi da stabilire con decreto del Ministro delle finanze;

Considerato che la finalità delle disposizioni del citato comma 4-*bis* è di evitare che vengano effettuati attraverso non residenti trasferimenti di denaro, titoli o valori, di pertinenza di residenti, in elusione agli obblighi previsti dal decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167;

Decreta:

Art. 1.

Le persone fisiche, gli enti non commerciali e i soggetti indicati nell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non residenti nel territorio dello Stato, che versano denaro nei propri conti devono fornire, anche in copia, agli intermediari di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito nella legge 4 agosto 1990, n. 227, la relativa attestazione doganale, qualora il denaro sia stato precedentemente importato, ovvero, in tutti gli altri casi, la documentazione concernente l'operazione sottostante. La stessa disposizione si applica alle operazioni di acquisto di titoli o valori mobiliari regolate in denaro.

Analoga attestazione o documentazione deve essere fornita dai soggetti non residenti sopra menzionati che chiedono il trasferimento all'estero di denaro, titoli o valori mobiliari consegnati ai predetti intermediari.

Art. 2.

Le società finanziarie e fiduciarie e gli intermediari diversi da quelli indicati nell'art. 1 del presente decreto, qualora per ragioni professionali effettuino trasferimenti o comunque si interpongano nella loro esecuzione devono acquisire, nel caso in cui ricevono denaro, titoli o valori mobiliari da parte di non residenti, la medesima attestazione o documentazione di cui allo stesso art. 1.

Art. 3.

Nei casi in cui il non residente non disponga dei documenti menzionati agli articoli 1 e 2 del presente decreto, l'intermediario dovrà richiedere una dichiarazione sostitutiva contenente in ogni caso l'indicazione degli estremi identificativi ed il domicilio del dichiarante nonché le informazioni essenziali riguardanti l'importazione o l'operazione sottostante.

Copia della predetta dichiarazione dovrà essere trasmessa, entro il mese successivo a quello del trasferimento, con lettera raccomandata, al Ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte dirette - Divisione XII - Viale Boston - 00144 Roma) in relazione alle procedure per lo scambio di informazioni con gli Stati esteri.

Art. 4.

I documenti di cui agli articoli precedenti dovranno essere conservati dagli intermediari e tenuti per cinque anni a disposizione dell'Amministrazione finanziaria.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 1990

Il Ministro: FORMICA

90A3566

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 11 luglio 1990.

Autorizzazione al Policlinico «S. Orsola Malpighi» di Bologna al prelievo di cuore da cadavere a scopo di trapianto terapeutico limitatamente alle strutture.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità sanitaria locale n. 28 Bologna Nord di Bologna in data 21 maggio 1987 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di cuore da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso l'istituto di clinica chirurgica II del Policlinico «S. Orsola Malpighi» di Bologna;

Visto il proprio decreto in data 24 settembre 1986 con il quale il Policlinico «S. Orsola Malpighi» dell'unità sanitaria locale n. 28 Bologna Nord di Bologna è stato autorizzato all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Sentito il parere espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 5 dicembre 1985;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

Il Policlinico «S. Orsola Malpighi» di Bologna è autorizzato alle attività di prelievo di cuore da cadavere a scopo di trapianto terapeutico limitatamente alle strutture.

Art. 2.

Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso le sale operatorie dell'istituto di clinica chirurgica II del Policlinico «S. Orsola Malpighi» Bologna Nord di Bologna.

Art. 3.

Le operazioni di prelievo di cuore debbono essere eseguite dai sanitari della divisione di cardiochirurgia dello stabilimento ospedaliero «S. Maria della Misericordia» dell'unità socio-sanitaria locale n. 7 di Udine già autorizzati alle attività di prelievo e trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico con decreto ministeriale in data 11 novembre 1985 e 26 luglio 1988:

Meriggi prof. Angelo, primario della divisione di cardiochirurgia dello stabilimento ospedaliero «S. Maria della Misericordia» di Udine;

Puricelli prof. Cesare, Porreca dott. Lorenzo, aiuti della divisione di cardiochirurgia dello stabilimento ospedaliero «S. Maria della Misericordia» di Udine;

Da Col dott. Paolo, Frassani dott. Romeo, Nucifora dott. Rosario, Dolcetti dott. Gian Paolo, Lumini dott. Roberto, Morelli dott. Angelo, assistenti della divisione di cardiochirurgia dello stabilimento ospedaliero «S. Maria della Misericordia» di Udine.

Art. 4.

Il presente decreto è valido fino al 23 settembre 1991 e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di cuore da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 6.

Il presidente dell'unità sanitaria locale n. 28 Bologna Nord di Bologna è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 1990

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

90A3391

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 21 giugno 1990.

Approvazione di una clausola di rivalutazione regolante l'aumento dell'aliquota di retrocessione del rendimento medio della Gestione previdenza speciale SAI, da applicare ai contratti assistiti dalla clausola di rivalutazione Press.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 6 febbraio e 29 maggio 1989 presentate dalla Società assicuratrice industriale - SAI S.p.a., con sede in Torino, intese ad ottenere l'approvazione di una clausola di rivalutazione da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore;

Vista la lettera n. 922549 del 12 luglio 1989 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

È approvata secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la clausola di rivalutazione regolante l'aumento dell'aliquota di retrocessione del rendimento medio della Gestione previdenza speciale SAI, da applicare ai contratti assistiti dalla clausola di rivalutazione Press, stipulati nelle seguenti tariffe di assicurazione sulla vita in vigore:

1) tariffa n. 180 - rendita vitalizia immediata su due teste reversibile interamente o parzialmente sulla testa superstite (decreto ministeriale 12 dicembre 1985);

2) tariffa n. 201 - vita intera a premio unico (decreto ministeriale 12 dicembre 1985);

3) tariffa n. 203 - vita intera a premio annuo costante temporaneo (decreto ministeriale 23 dicembre 1986);

4) tariffa n. 232 - mista immediata a premio annuo rivalutabile (decreto ministeriale 14 luglio 1988);

5) tariffe n. 320-120-220: assicurazione di capitale differito senza controassicurazione a premio annuo costante, con adeguamento annuale del capitale assicurato (tasso tecnico 0%, 3%, 4% - decreto ministeriale 28 aprile 1988);

6) tariffe n. 322-122-222: assicurazione di capitale differito senza controassicurazione a premio annuo, con adeguamento annuale del capitale assicurato e del premio annuo (tasso tecnico 0%, 3%, 4% - decreto ministeriale 28 aprile 1988);

7) tariffe n. 324-124-224; assicurazione di capitale differito con controassicurazione a premio annuo costante, con adeguamento annuale del capitale assicurato (tasso tecnico 0%, 3%, 4% - decreto ministeriale 28 aprile 1988);

8) tariffe n. 328-128-228: assicurazione di capitale differito con controassicurazione a premio annuo, con adeguamento annuale del capitale assicurato e del premio annuo (tasso tecnico 0%, 3%, 4% - decreto ministeriale 28 aprile 1988);

9) tariffe n. 321-121-221: assicurazione di capitale differito senza controassicurazione a premio unico, con adeguamento annuale del capitale assicurato (tasso tecnico 0%, 3%, 4% - decreto ministeriale 28 aprile 1988);

10) tariffe n. 325-125-225: assicurazione di capitale differito con controassicurazione a premio unico, con adeguamento annuale del capitale assicurato (tasso tecnico 0%, 3%, 4% - decreto ministeriale 28 aprile 1988);

11) tariffe n. 362-162-262: assicurazione di rendita vitalizia differita senza controassicurazione a premio annuo costante, con adeguamento annuale della rendita assicurata (tasso tecnico 0%, 3%, 4% - decreto ministeriale 28 aprile 1988);

12) tariffe n. 364-164-264: assicurazione di rendita vitalizia differita senza controassicurazione a premio annuo, con adeguamento annuale della rendita assicurata e del premio annuo (tasso tecnico 0%, 3%, 4% - decreto ministeriale 28 aprile 1988);

13) tariffe n. 366-160-266: assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione a premio annuo costante, con adeguamento annuale della rendita assicurata (tasso tecnico 0%, 3%, 4% - decreto ministeriale 28 aprile 1988);

14) tariffa n. 368-168-268: assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione a premio annuo, con adeguamento annuale della rendita assicurata e del premio annuo (tasso tecnico 0%, 3%, 4% - decreto ministeriale 28 aprile 1988);

15) tariffe n. 363-163-263: assicurazione di rendita vitalizia differita senza controassicurazione a premio unico, con adeguamento annuale della rendita assicurata (tasso tecnico 0%, 3%, 4% - decreto ministeriale 28 aprile 1988);

16) tariffe n. 367-167-267: assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione a premio unico con adeguamento annuale della rendita assicurata (tasso tecnico 0%, 3%, 4% - decreto ministeriale 28 aprile 1988);

17) tariffa n. 277: assicurazione di rendita vitalizia immediata su una testa, con adeguamento annuale della rendita assicurata (decreto ministeriale 28 aprile 1988);

18) tariffa n. 280: assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, reversibile interamente o parzialmente sulla testa superstite, con adeguamento annuale della rendita assicurata (decreto ministeriale 28 aprile 1988);

19) tariffa n. 278: assicurazione di rendita vitalizia immediata su una testa, pagabile in modo certo per i primi cinque o dieci anni, con adeguamento annuale della rendita assicurata (decreto ministeriale 28 aprile 1988).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A3443

DECRETO 21 giugno 1990.

Approvazione di condizioni speciali di polizza, di clausole di rivalutazione, sostitutive delle analoghe in vigore, del regolamento della gestione interna separata denominata Geprecoll, presentate da La Previdente assicurazioni, in Milano, nonché autorizzazione ad elevare l'aliquota di retrocessione del rendimento garantito in particolari contratti

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 15 dicembre 1988, 10 e 24 maggio 1989, e le successive integrazioni in data 7 e 10 agosto 1989, presentate da La Previdente assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di condizioni speciali di polizza, di clausole di rivalutazione, in sostituzione delle analoghe in vigore e del regolamento della gestione interna separata, denominata Geprecoll, nonché l'autorizzazione ad elevare l'aliquota di retrocessione prevista in particolari contratti;

Viste le lettere n. 923205 e n. 924250 rispettivamente in data 18 settembre e 17 novembre 1989 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emenazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti condizioni speciali di polizza, le clausole di rivalutazione in sostituzione delle analoghe in vigore, il regolamento della gestione interna separata denominata Geprecoll, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, ISVAP, presentate da La Previdente assicurazioni S.p.a., con sede in Milano:

1) clausola di rivalutazione della prestazione garantita per polizze stipulate in tariffa AIL, in sostituzione di quella approvata con decreto ministeriale 2 ottobre 1981;

2) clausola di rivalutazione della prestazione garantita per polizze collettive stipulate in tariffa di capitalizzazione, in sostituzione di quella approvata con decreto ministeriale 13 luglio 1983;

3) regolamento della gestione speciale denominata Geprecoll per contratti collettivi che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della Geprecoll;

4) condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto da utilizzare nell'ambito dei contratti a premio puro stipulati dai propri agenti monomandatari.

Art. 2.

La Previdente assicurazioni S.p.a., è autorizzata a retrocedere una aliquota del rendimento realizzato dalla gestione interna separata non superiore al 95%, nei contratti stipulati applicando le condizioni speciali di polizza approvate al precedente art. 1, punto 4), qualora contengano una clausola di rivalutazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A3444

DECRETO 21 giugno 1990.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, delle condizioni speciali e dei testi dei regolamenti delle gestioni speciali separate denominate Portafoglio estero, presentati dalla SAI - Società assicuratrice industriale S.p.a., in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 17 maggio, 24 luglio, 8 novembre e 28 dicembre 1989 presentate dalla SAI - Società assicuratrice industriale S.p.a., con sede in Torino, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza

nonché i testi dei relativi regolamenti delle gestioni speciali separate, denominate Portafoglio estero (serie dollaro USA, serie franco svizzero, serie marco tedesco, serie yen giapponese);

Viste le lettere nn. 924667 e 021058 rispettivamente in data 27 dicembre 1989 e 27 marzo 1990 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni speciali di polizza nonché i testi dei relativi regolamenti delle gestioni speciali separate, denominate Portafoglio estero (serie dollaro USA, serie franco svizzero, serie marco tedesco, serie yen giapponese), presentate dalla SAI - Società assicuratrice industriale, con sede in Torino:

1) tariffa n. 424D - assicurazione di capitale differito con controassicurazione a premio annuo costante con capitale e premio espressi in dollari USA e con rivalutazione del capitale assicurato in relazione al tasso di rendimento della gestione speciale Portafoglio estero - serie dollaro USA. I tassi di premio da utilizzare sono gli stessi già approvati per la tariffa n. 124 con decreto ministeriale 28 aprile 1988;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della tariffa di cui al punto 1);

3) tariffa n. 425D - assicurazione di capitale differito con controassicurazione a premio unico con capitale e premio espressi in dollari USA e con rivalutazione del capitale assicurato in relazione al tasso di rendimento della gestione speciale Portafoglio estero - serie dollaro USA. I tassi di premio da utilizzare sono gli stessi già approvati per la tariffa n. 125 con decreto ministeriale 28 aprile 1988;

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione, della tariffa di cui al punto 3);

5) tariffa n. 424M - assicurazione di capitale differito con controassicurazione a premio annuo costante con capitale e premio espressi in marchi tedeschi e con rivalutazione del capitale assicurato in relazione al tasso di rendimento della gestione speciale Portafoglio estero - serie marco tedesco. I tassi di premio da utilizzare sono gli stessi già approvati per la tariffa n. 124 con decreto ministeriale 28 aprile 1988;

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione, della tariffa di cui al punto 5);

7) tariffa n. 425M - assicurazione di capitale differito con controassicurazione a premio unico con capitale e premio espressi in marchi tedeschi e con rivalutazione del capitale assicurato in relazione al tasso di rendimento della gestione speciale Portafoglio estero - serie marco tedesco. I tassi di premio da utilizzare sono gli stessi già approvati per la tariffa n. 125 con decreto ministeriale 28 aprile 1988;

8) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione, della tariffa di cui al punto 7);

9) tariffa n. 426F - assicurazione di capitale differito con controassicurazione, a premio annuo costante, con capitale e premio espressi in franchi svizzeri e con rivalutazione annua del capitale assicurato in base al rendimento della gestione speciale Portafoglio estero serie franco svizzero (tasso tecnico del 2%);

10) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del capitale assicurato, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 9);

11) tariffa 427F - assicurazione di capitale differito con controassicurazione, a premio unico, con capitale e premio espressi in franchi svizzeri e con rivalutazione annua del capitale assicurato in base al rendimento della gestione speciale Portafoglio estero - serie franco svizzero (tasso 2%);

12) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del capitale assicurato, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 11);

13) tariffa n. 426Y - assicurazione di capitale differito con controassicurazione, a premio annuo costante, con capitale e premio espressi in yen giapponesi e con rivalutazione annua del capitale assicurato in base al rendimento della gestione speciale Portafoglio estero - serie yen giapponese (tasso tecnico 2%);

14) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del capitale assicurato, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 13);

15) tariffa n. 427Y - assicurazione di capitale differito con controassicurazione, a premio unico, con capitale e premio espressi in yen giapponesi e con rivalutazione annua del capitale assicurato in base al rendimento della gestione speciale Portafoglio estero - serie yen giapponese (tasso tecnico 2%);

16) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del capitale assicurato, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 15);

17) regolamento della gestione speciale separata denominata Portafoglio estero - serie yen giapponese;

18) regolamento della gestione speciale separata denominata Portafoglio estero - serie dollaro USA;

19) regolamento della gestione speciale separata denominata Portafoglio estero - serie franco svizzero;

20) regolamento della gestione speciale separata denominata Portafoglio estero - serie marco tedesco;

21) condizioni di applicazione delle riduzioni di premio per ognuna delle predette tariffe.

Le tariffe di opzione da applicare alle tariffe su elencate sono quelle già approvate con decreto ministeriale 28 aprile 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A3445

DECRETO 22 giugno 1990.

Autorizzazione a La Venezia assicurazioni società per azioni, con sede in Trieste, ad adottare i tassi di premio puro per specifici contratti emessi in tariffe per il caso di morte già approvate, secondo quanto richiesto dalla società stessa.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 17 giugno 1989 de La Venezia Assicurazioni società per azioni, con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'autorizzazionead adottare i tassi di premio puro per i contratti stipulati dai propri dipendenti con una anzianità di servizio non inferiore al periodo di prova, dagli agenti monomandatari vita della società stessa, nonché dai dipendenti delle SS.pp.AA. SIAD, Friuli-Venezia Giulia - La Carnica, Navale e Trieste e Venezia emessi in tariffe per il caso di morte già approvate;

Vista la lettera in data 6 ottobre 1989, n. 923594, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

La Venezia Assicurazioni società per azioni, con sede in Trieste, è autorizzata, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, ad adottare il tasso di premio' puro per i contratti stipulati dai propri dipendenti con una anzianità di servizio non inferiore al periodo di prova, dagli agenti monomandatari vita della società stessa, nonché dai dipendenti delle SS.pp.AA. SIAD, Friuli-Venezia Giulia - La Carnica, Navale e Trieste e Venezia in quanto facenti parte del gruppo «Assicurazioni generali» emessi in tariffe «temporanee di gruppo per il caso di morte» e «temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità totale e permanente» approvate con decreto ministeriale 20 aprile 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A3442

DECRETO 31 luglio 1990.

Applicazione delle formule tariffarie per l'assicurazione della R.C. auto da applicarsi dal 1° maggio 1991 al 30 aprile 1992 alle autovetture in servizio privato, compresi il noleggio e la locazione, ed agli autotassametri.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Vista la legge 26 febbraio 1977, n. 39, recante modifiche alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1981, n. 45;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme sulla riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 24 aprile 1989, n. 145, recante proroga al 30 aprile 1989 delle tariffe e condizioni di polizza dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti stabilite con la delibera n. 8/1988 del Comitato interministeriale dei prezzi;

Visto il decreto ministeriale 11 ottobre 1989 concernente le formule tariffarie per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore da applicarsi dal 1° maggio 1990 al 30 aprile 1991 alle autovetture in servizio privato, compreso il noleggio e la locazione, ed agli autotassametri;

Visto il provvedimento n. 14/1990 del Comitato interministeriale dei prezzi sulle tariffe dei premi e condizioni di polizza per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi dal 1° maggio 1990 al 30 aprile 1991;

Ritenuto che per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore da applicarsi dal 1° maggio 1991 al 30 aprile 1992, relativa alle autovetture in servizio privato compreso il noleggio e la locazione ed agli autotassametri, possono riconfermarsi, tenuto conto delle esperienze acquisite, la validità delle formule tariffarie «bonus-malus» e «franchigia», nonché l'esigenza della compatibilità di questa ultima formula tariffaria con i principi posti a base della formula tariffaria con clausola «bonus-malus»;

Considerato che per stabilire quanto sopra è necessario avvalersi della facoltà prevista dall'art. 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato dalla già citata legge 26 febbraio 1977, n. 39;

Considerato che, permanendo l'esigenza di applicare le formule personalizzate «bonus-malus» e «franchigia» anche ai veicoli per trasporto di cose, non appare ancora opportuno prevedere, per il periodo dal 1° maggio 1991 al 30 aprile 1992, l'imposizione per detti veicoli delle sole formule tariffarie personalizzate;

Sentita la commissione ministeriale di cui all'art. 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990;

Decreta:

I contratti di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore relativi alle autovetture in servizio privato ed agli autotassametri, compresi il noleggio e la locazione (settori I e II), di cui al punto 1) dell'art. 1 del provvedimento n. 14/1990 del Comitato interministeriale dei prezzi, possono, per il periodo dal 1° maggio 1991 al 30 aprile 1992, essere stipulati o rinnovati soltanto nella formula tariffaria «bonus-malus» oppure nella formula tariffaria con clausola di «franchigia».

Le misure del contributo dell'assicurato al risarcimento del danno per la formula tariffaria con clausola «franchigia» saranno stabilite in sede di determinazione di detta tariffa da valere per il periodo dal 1° maggio 1991 al 30 aprile 1992. In ogni caso, tali misure non potranno essere inferiori a L. 60.000 e superiori a L. 1.000.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A3530

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 30 luglio 1990.

Proroga del termine di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 1934/FPC del 4 giugno 1990 concernente la individuazione dei comuni danneggiati dal sisma del 5 maggio 1990. (Ordinanza n. 1982/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 17 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Viste le ordinanze n. 1907/FPC del 10 maggio 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 14 maggio 1990 e 1934/FPC del 4 giugno 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 14 giugno 1990 con le quali vengono individuati i primi interventi diretti a fronteggiare le conseguenze del sisma del 5 maggio 1990 nonché i comuni danneggiati;

Viste le proprie circolari n. 55371/OO.PP del 5 giugno 1990 e n. 03380/UL del 21 giugno 1990 con le quali venivano emanate direttive di attuazioni delle predette ordinanze;

Visti i telegrammi n. 23475/GAB. del 9 luglio 1990 del presidente della regione Campania, n. 08900 del 16 luglio 1990 del presidente della regione Basilicata e n. 8994/LL.PP. del 31 luglio 1990 dell'assessore ai lavori pubblici della regione Puglia con i quali è stata richiesta una proroga del termine di cui all'art. 2 della sopracitata ordinanza n. 1934/FPC del 4 giugno 1990, concernente la presentazione delle risultanze degli accertamenti preordinati alla valutazione dei danni prodotti dall'evento sismico del 5 maggio 1990 disposti con la sopracitata ordinanza n. 1907/FPC del 10 maggio 1990, tenuto conto dei molteplici adempimenti connessi ad un rilevantissimo numero di verifiche da effettuare nei numerosi comuni interessati;

Considerato che l'estensione delle indagini, effettuate mediante la compilazione delle apposite schede predisposte dal Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti, richiede ulteriori tempi a causa della difficoltà di reperire personale tecnico adeguatamente specializzato, così come riferito dalle regioni interessate;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di accogliere le predette richieste;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il termine di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 1934/FPC del 4 giugno 1990 è definitivamente differito al 31 ottobre 1990.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A3537

ORDINANZA 30 luglio 1990.

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nei comuni di Imperia, Diano Marina, Diano Castello, San Bartolomeo al Mare, Cervo, Andora e San Lorenzo al Mare. (Ordinanza n. 1983/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Considerata la grave situazione di crisi idropotabile dovuta alle particolari anomalie meteorologiche venutesi a creare nel nostro Paese;

Vista la nota n. 14765 del 28 luglio 1990 del comune di Imperia, con la quale si richiede l'intervento della protezione civile per l'emanazione di una ordinanza accelerativa dei lavori di collegamento tra la captazione di acque in Valle Arroscia e le strutture acquedottistiche di Valle Impero;

Ritenuta la necessità di fronteggiare una tale diffusa situazione che investe esigenze primarie delle popolazioni dei comuni di Imperia, Diano Marina, Diano Castello, San Bartolomeo al Mare, Cervo, Andora e San Lorenzo al Mare;

Ritenuto che, attesa la natura dell'emergenza da affrontare e della sua indilazionabilità, le opere previste per l'intervento volto ad affrontare la stessa devono essere dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità e di somma urgenza e che, pertanto, è necessario, altresì, abbreviare al massimo i tempi e le procedure per l'affidamento dei lavori e per l'esecuzione delle opere;

Ritenuto altresì, di dover fissare un termine entro il quale le stesse procedure dell'affidamento devono essere compiute, pena l'intervento di un organo sostitutivo, che si ritiene opportuno di individuare nel provveditore regionale alle opere pubbliche;

Ritenuto di dover fissare un termine anche per il compimento delle opere a garanzia del quale appare opportuno prevedere, sin da questo momento, l'irrogazione di una penale adeguata per la quale ci si riporta a quanto già disposto nel decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito dalla legge 25 maggio 1989, n. 205;

Ritenuto infine di dover disporre ogni altro accorgimento sia in ordine alle procedure e allo svolgimento dei lavori, che agli espropri ed ai trasporti, anche in conformità di precedenti esperienze acquisite in analoghe emergenze e ciò al fine di consentire una più rapida realizzazione degli interventi;

Ritenuto di dover disporre, ai fini di una sollecita e puntuale realizzazione degli interventi, che dell'andamento degli stessi siano informati gli uffici del dipartimento e che susi stessi vigilino i provveditorati regionali alle opere pubbliche del Ministero dei lavori pubblici;

Ritenuto che, per il finanziamento delle dette opere, il comune di Imperia ha già provveduto ad individuare le relative fonti di finanziamento;

Avvalendosi dei poteri conferitigli e in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

1. Ai fini di fronteggiare l'emergenza idrica nei comuni di Imperia, Diano Marina, Diano Castello, San Bartolomeo al Mare, Cervo, Andora e San Lorenzo al Mare è disposto l'intervento di collegamento tra la captazione di acque in Valle Arroscia e le strutture acquedottistiche di Valle Impero. All'attuazione dell'intervento provvederà il comune di Imperia.

Art. 2.

1. L'affidamento dei lavori deve avvenire sulla base del progetto esecutivo entro il termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, e, all'uopo, l'ente attuatore può procedere a trattativa privata anche in deroga alle vigenti norme di contabilità di stato.

2. Il progetto dell'opera deve essere munito delle approvazioni previste dalle vigenti disposizioni, sia da parte degli organi dello Stato, sia da parte degli organi regionali, degli enti locali e di ogni altro ente interessato alla esecuzione delle opere.

3. Qualora entro il termine suddetto il lavoro non sia stato ancora affidato vi provvede, quale delegato del Ministro per il coordinamento della protezione civile, il provveditore regionale alle opere pubbliche.

Art. 3.

1. L'opera di cui alla presente ordinanza è dichiarata di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità e di somma urgenza.

2. I lavori per l'attuazione dell'opera di cui alla presente ordinanza devono essere compiuti entro il termine di quaranta giorni naturali e consecutivi dalla data di aggiudicazione dei lavori stessi.

3. Al fine di garantire l'osservanza del termine di cui al comma che precede, il capitolato speciale di appalto per le opere di cui alla presente ordinanza deve prevedere una penale non inferiore al 3 per cento dell'importo contrattuale per ritardi fino a quindici giorni dalla scadenza del termine di ultimazione dei lavori, e non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale per i successivi ritardi, da garantirsi con fidejussione bancaria all'atto della stipula del contratto di appalto. Tali importi verranno versati al comune di Imperia.

4. In ogni caso il Ministro per il coordinamento della protezione civile si riserva il diritto di fare eseguire le opere, o parte soltanto delle medesime, d'ufficio, in economia o per cottimi a maggiore spesa dell'impresa appaltatrice.

Art. 4.

1. Le autorizzazioni, le concessioni e i pareri delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali e di tutti gli enti interessati a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1, devono essere rilasciati entro 5 giorni dalla richiesta presentata dall'ente esecutore.

2. In caso di mancata risposta i suddetti provvedimenti si intendono tacitamente assentiti.

3. Le certificazioni ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646, così come modificata dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, devono essere rilasciate entro il termine di giorni cinque.

Art. 5.

1. Le occupazioni e le espropriazioni delle aree occorrenti per l'attuazione delle opere di cui agli interventi previsti dall'art. 1 della presente ordinanza, come individuate nei relativi atti progettuali, debitamente approvati, sono disposte dal Prefetto territorialmente competente.

2. L'ente esecutore provvede, a seguito del decreto di occupazione emesso dal prefetto competente, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli alla presenza di due testimoni estranei al personale dell'ente stesso e delle ditte interessate, a qualsiasi titolo, all'esecuzione dell'opera.

Art. 6.

1. Gli automezzi che trasportano i materiali, le attrezzature ed i macchinari destinati ai cantieri aperti per l'attuazione dell'opera di cui alla presente ordinanza possono circolare sulle strade ed autostrade del territorio nazionale anche nelle ore e nei giorni in cui detto trasporto è normalmente interrotto dalle vigenti disposizioni.

2. Gli autotrasportatori hanno l'obbligo di far risultare sulle bolle di accompagnamento l'effettiva destinazione del carico.

Art. 7.

1. L'ente attuatore di cui all'art. 1 è tenuto ad informare, in merito all'attuazione dell'opera e con riferimento alle scadenze stabilite, il Ministro per il coordinamento della protezione civile periodicamente e, comunque, con cadenza non superiore ai quindici giorni.

2. L'alta vigilanza sulle opere di cui agli articoli che precedono spetta al Ministro per il coordinamento della protezione civile che l'esercita per il tramite del provveditore alle opere pubbliche competente per territorio.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A3538

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI GENOVA

DECRETO RETTORALE 23 aprile 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia in data 9 ottobre 1985 dal consiglio di amministrazione in data 29 ottobre 1985 e dal senato accademico in data 17 dicembre 1985 in merito al riordinamento della scuola di specializzazione in ematologia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio nazionale universitario nel suo parere;

Visto il parere espresso dal Consiglio nazionale universitario nella adunanza del 30 ottobre 1989;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 300 a 301, relativi alla scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio), che muta denominazione in ematologia sono sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di specializzazione in ematologia

Art. 300. — È istituita la scuola di specializzazione in ematologia presso l'Università degli studi di Genova.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali relative alla patologia ematologica, alla terapia delle emolinfopatie, e delle malattie emorragiche e trombotiche con inclusa la terapia trasfusionale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in ematologia.

Art. 301. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di trentadue specializzandi.

Art. 302. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia - istituto scientifico di medicina interna.

Art. 303. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 304. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) fisiopatologia generale;
b) morfologia normale e patologica;
c) diagnostica di laboratorio;
d) diagnostica strumentale;
e) clinica.

Art. 305. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Fisiopatologia generale:
biologia delle cellule staminali ematiche e del sistema monocitomacrofagico;
fisiopatologia generale del plasma;
genetica molecolare;
differenziazione cellulare;
immunità umorale cellulare e naturale.

b) Morfologia normale e patologica:
morfologia e citochimica dell'emolinfopoiesi;
istopatologia, isto-immunochimica degli organi emolinfopoietici;
morfologia e immunoistochimica ultrastrutturale.

c) Diagnostica di laboratorio:
principi e metodiche biochimico-cliniche;
principi e metodiche radio-immunologiche;
principi e metodiche immunologiche;
principi e metodiche per lo studio dell'emostasi;
marcatori gruppo ematici;
principi e metodiche emoreologiche;
i marcatori gruppo-ematici nelle indagini medico-legali.

d) Diagnostica strumentale:
radiologia;
ultrasuonografia;
tomografia assiale computerizzata;
medicina nucleare;
endoscopia.

e) Clinica:
fisiopatologia clinica e inquadramento nosografico dell'eritropoiesi, granulocitopoiesi, linfocitopoiesi e piastrinopoiesi;
fisiopatologia clinica e inquadramento nosografico della malattia emorragica e trombotiche;
clinica e terapia dei disordini della emostasi;
clinica e terapia dei disordini della mielopoiesi;
clinica e terapia dei disordini della linfopoiesi;
clinica e terapia delle immunodeficienze congenite e acquisite;
profilassi e terapia delle infezioni nei pazienti immunodepressi;
profilassi e terapia delle malattie trasmesse con terapia trasfusionale;
trapianto di midollo osseo autologo ed allogenico;
aspetti della raccolta di sangue e del funzionamento del sangue umano;
terapia trasfusionale;
emaferesi produttiva e terapeutica;
principi di chemioterapia antiblastica;
principi di radioterapia.

Art. 306. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'apprendimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo) (emolinfopatie, malattie emorragiche e trombotiche, immunoematologia e terapia trasfusionale, laboratorio di patologia clinica in ematologia).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Fisiopatologia generale (ore 200):

biologia delle cellule staminali ematiche e del sistema monocitomacrofagico	ore	50
fisiopatologia generale del plasma	»	30
genetica molecolare	»	30
differenziazione cellulare	»	30
immunità umorale cellulare e naturale	»	60

Morfologia normale e patologica (ore 100):

morfologia e citochimica dell'emolinfopoiesi . . . ore 40
istopatologia, isto-immunochimica degli organi emolinfopoietici . . . » 30
morfologia e immunoistochimica ultrastrutturale . . . » 30

Diagnostica di laboratorio (ore 100):

princìpi e metodiche biochimico-cliniche . . . » 40
princìpi e metodiche radio-immunologiche . . . » 10
princìpi e metodiche immunologiche » 20
princìpi e metodiche per lo studio delle emostasi . . . » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Morfologia normale e patologica (ore 150):

morfologia e citochimica dell'emolinfopoiesi . . . ore 70
istopatologia, isto-immunochimica degli organi emolinfopoietici . . . » 40
morfologia e immunoistochimica ultrastrutturale . . . » 40

Diagnostica di laboratorio (ore 150):
princìpi e metodiche biochimico-cliniche . . . » 50
princìpi e metodiche radio-immunologiche . . . » 10
princìpi e metodiche immunologiche » 30
princìpi e metodiche per lo studio delle emostasi » 60

Diagnostica stumentale (ore 100):

radiologia . . . » 60
ultrasuonografia . . . » 20
tomografia assiale computerizzata . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Morfologia normale e patologica (ore 100):

morfologia e citochimica dell'emolinfopoiesi . . . ore 40
istopatologia isto-immunochimica degli organi emolinfopoietici . . . » 30
morfologia e immunoistochimica ultrastrutturale . . . » 30

Diagnostica di laboratorio (ore 100):

marcatori gruppo ematici . . . » 60
princìpi e metodiche emoreologiche . » 20
marcatori gruppo ematici nelle indagini medico-legali . . . » 20

Clinica (ore 200):

fisiopatologia clinica e inquadramento nosografico dell'eritroiesi, granulocitopoiesi, linfocitopoiesi e piastrinopoiesi . . . ore 40
fisiopatologia clinica e inquadramento nosografico della malattia emorragica e trombotica . . . » 20
clinica e terapia dei disordini della emostasi . . . » 20
clinica e terapia dei disordini della mielopoiesi . . . » 40
clinica e terapia dei disordini della linfopoiesi . . . » 40
princìpi di chemioterapia antiblastica » 20
princìpi di radioterapia . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Morfologia normale e patologica (ore 50):

morfologia e citochimica dell'emolinfopoiesi . . . ore 50

Diagnostica strumentale (ore 50):

medicina nucleare . . . » 25
endoscopia . . . » 25

Clinica (ore 300):

clinica e terapia dei disordini della emostasi . . . » 20
clinica e terapia dei disordini della mielopoiesi . . . » 50
clinica e terapia dei disordini della linfopoiesi . . . » 50
clinica e terapia delle immunodeficienze congenite e acquisite . . . » 20
profilassi e terapia delle infezioni nei pazienti immunodepressi . . . » 20
profilassi e terapia delle malattie trasmesse con terapia trasfusionale . . . » 20
trapianto di midollo osseo autologo e allogenico . . . » 20
aspetti di raccolta di sangue e funzionamento del sangue umano . . . » 20
terapia trasfusionale . . . » 20
emaferesi produttiva e terapeutica . » 20
princìpi di chemioterapia antiblastica » 20
princìpi di radioterapia . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei reparti di degenza di ematologia, nell'ambulatorio accettazione e day-hospital, nei laboratori di ematochimica, citochimica, cinetica, radioisotopi, coagulazione, immunologia, genetica, criopreservazione, tipizzazioni linfocitarie.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 23 aprile 1990

Il rettore

90A3503

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 29 maggio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di agraria del 14 marzo 1989, con la quale è stata approvata la proposta di istituzione della scuola diretta a fini speciali in tecniche di laboratorio per le industrie agro-alimentari;

Vista la delibera del senato accademico del 4 maggio 1989;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'11 maggio 1989;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 28 febbraio 1990 in merito all'istituzione della scuola diretta a fini speciali in tecniche di laboratorio per le industrie agro-alimentari;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue:

Articolo unico

Nell'art. 552 della normativa generale delle scuole dirette a fini speciali all'elenco delle scuole istituite presso l'Università cattolica del Sacro Cuore è aggiunta la scuola in tecniche di laboratorio per le industrie agro-alimentari. Con il titolo XVI, dopo l'art. 680 e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione della scuola in Tecniche di laboratorio per le industrie agro-alimentari.

Scuola in tecniche di laboratorio per le industrie agro-alimentari

Art. 681. — È istituita una scuola diretta a fini speciali in «Tecniche di laboratorio per le industrie agro-alimentari» presso l'Università cattolica del Sacro Cuore.

La scuola ha il compito di preparare personale con competenze analitiche per il controllo di qualità e di ingredienti ed additivi e prodotti agro-alimentari, sottoprodotti ed effluenti. La scuola rilascia il diploma in «Tecniche di laboratorio per le industrie agro-alimentari».

Art. 682. — La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinati in venti per ciascun anno di corso e per un totale di quaranta studenti.

Art. 683. — Concorre alla costituzione della scuola la facoltà di agraria cui afferiscono gli insegnamenti di cui all'art. 684.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 684. — Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti (annuali o semestrali come per ciascuno indicato):

1° Anno:

tecnologie alimentari (semestrale);

microbiologia generale (annuale);

chimica degli alimenti (semestrale);

tecniche di laboratorio chimico (annuale);

elementi di statistica e di informatica (semestrale),

ed inoltre tre corsi opzionali;

2° *Anno:*

analisi chimica dei prodotti alimentari (annuale);

microbiologia dei prodotti alimentari (annuale);

legislazione alimentare (semestrale);

valutazione delle proprietà fisiche ed organolettiche degli alimenti (semestrale);

controllo di qualità (semestrale),

ed inoltre un corso opzionale.

Materie opzionali (tutte semestrali):

analisi chimico-agraria;

analisi chimico-biologica degli alimenti zootecnici;

analisi chimica delle sostanze grasse;

analisi dei residui di fitofarmaci;

analisi enzimatiche;

approvvigionamenti e mercato;

biochimica;

biochimica degli alimenti;

chimica analitica strumentale;

chimica delle bevande alcoliche;

chimica delle fermentazioni;

chimica delle sostanze naturali;

chimica e tecnologia degli aromi;

chimica e tecnologia dei prodotti dietetici;

chimica e tecnologia del latte;

chimica lattiero-casearia;

detergenza e approvvigionamento dell'acqua;

difesa degli alimenti dagli animali infestanti;

entomologia merceologica;

enzimologia;

igiene degli alimenti;

igiene per l'industria alimentare;

industrie alimentari;

ispezione degli alimenti di origine animale;

microbiologia degli alimenti di origine animale;

microbiologia dei prodotti alimentari;

principi di controllo e gestione della qualità;

proprietà fisico-meccaniche dei prodotti agricoli ed alimentari;

residui ed additivi alimentari;

tecnica delle applicazioni frigorifere;

tecnologia degli oli, grassi e derivati;

tecnologia dei cereali e derivati;

tecnologia del condizionamento e della distribuzione;

tecnologia delle bevande alcoliche;

tecnologia delle conserve alimentari;

trattamento dei sottoprodotti degli effluenti e approvvigionamento delle acque;

valutazione nutrizionale degli alimenti.

Per la scelta degli insegnamenti opzionali, all'inizio di ciascun anno gli studenti dovranno presentare un piano sulla base delle indicazioni contenute nel manifesto degli studi, che indicherà l'effettiva attivazione degli insegnamenti e la loro collocazione in aree culturali omogenee. I piani sono approvati dal consiglio della scuola.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 685. — L'attività pratica comporta sedute di calcolo, esercitazioni di analisi in laboratorio e l'esecuzione di prove pratiche su impianti pilota ed industriali in relazione alle esigenze di ciascun corso e alle specifiche indicazioni del consiglio della scuola.

Art. 686. — Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste nella esecuzione di una serie di prove pratiche connesse all'esercizio dell'attività professionale del diplomando e nella preparazione di una relazione scritta che riporti una dettagliata descrizione degli obiettivi del lavoro, delle metodologie adottate e dei risultati ottenuti, con una parte di osservazioni e commenti finali.

La durata del tirocinio è fissata in ottanta ore.

Art. 687. — La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico è obbligatoria. Gli esami annuali e di tirocinio pratico si svolgono alla presenza di una commissione composta secondo le disposizioni universitarie vigenti.

Art. 688. — L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione, di fronte ad una Commissione designata dal consiglio della scuola, composta secondo le disposizioni universitarie vigenti, di un elaborato predisposto durante il tirocinio e relativo all'attività svolta.

Art. 689. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 29 maggio 1990

Il rettore: BAUSOLA

90A3454

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 8 agosto 1990, n. 28

Rapporti commerciali con l'Irak e il Kuwait.

Si comunica che con regolamento CEE del Consiglio e con decisione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio riuniti in sede di Consiglio, entrambi in corso di pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee, è stato disposto, a decorrere dal 7 agosto 1990, il divieto:

1) della introduzione nel territorio della Comunità di qualsiasi prodotto originario dell'Irak o del Kuwait o proveniente dall'Irak o dal Kuwait, con esclusione di quelli esportati prima del 7 agosto 1990;

2) dell'esportazione verso tali Paesi di qualsiasi prodotto originario della Comunità o proveniente dalla Comunità.

Pertanto sono sospesi tutte le eventuali autorizzazioni e tutti gli altri atti amministrativi relativi all'importazione da detti Paesi o all'esportazione verso detti Paesi, già concessi e tuttora in corso di validità.

Eccezioni sono previste nel citato regolamento relativamente a taluni prodotti per usi strettamente medici e per i prodotti alimentari destinati a fini umanitari nell'ambito di operazioni di aiuto di urgenza.

In base ai suddetti provvedimenti comunitari sono inoltre vietate:

1) qualsiasi attività o transazione commerciale, compresa qualsiasi operazione relativa a transazioni già concluse o parzialmente eseguite, le quali abbiano per oggetto o per effetto di favorire l'esportazione di qualsiasi prodotto originario dell'Irak o del Kuwait;

2) la vendita o la fornitura di qualsiasi prodotto, indipendentemente dall'origine o dalla provenienza dello stesso:

a qualsiasi persona fisica o giuridica che si trovi in Irak o in Kuwait,

a qualsiasi altra persona fisica o giuridica per qualsiasi attività commerciale condotta nel o a partire dal territorio dell'Irak o del Kuwait;

3) qualsiasi attività che abbia per oggetto o per effetto di favorire tali vendite o forniture.

p. *Il Ministro:* GIORGIERI

90A3579

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia relativo agli istituti italiani di cultura in Polonia ed agli istituti polacchi in Italia, firmato a Roma il 21 giugno 1985.

Il giorno 23 maggio 1990 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia relativo agli istituti italiani di cultura in Polonia ed agli istituti polacchi in Italia, firmato a Roma il 21 giugno 1985, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 28 agosto 1989 n. 308, pubblicata nel supplemento ordinario n. 67 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1989.

In conformità all'art. 13, l'accordo è entrato in vigore il giorno 23 maggio 1990.

90A3392

Entrata in vigore del trattato di estradizione fra la Repubblica italiana e l'Australia, firmato a Milano il 26 agosto 1985

Il giorno 2 luglio 1990 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore del trattato di estradizione fra la Repubblica italiana e l'Australia, firmato a Milano il 26 agosto 1985, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 2 gennaio 1989 n. 12, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 25 gennaio 1989.

In conformità all'art. XXII il trattato entrerà in vigore il giorno 1° agosto 1990.

90A3393

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di esplosivo

Con decreto ministeriale n. 559/C.32069 XV J del 6 giugno 1990 l'esplosivo denominato: «CBX 101» che la società S.E.I. - Società esplosivi industriali, intende produrre nel proprio stabilimento sito in Ghedi (Brescia), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella seconda categoria, gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

90A3460

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 28 giugno 1990 i poteri conferiti all'avv. Pasquale Vitale commissario governativo della società cooperativa edilizia «Roma E 75», con sede in Roma, sono stati prorogati fino al 28 novembre 1990.

Con decreto interministeriale 28 giugno 1990, il dott. Massimo Cardarilli è stato nominato presidente del collegio sindacale della Società cooperativa «Lampo», con sede in Napoli, in sostituzione del dott. Domenico Mattei, dimissionario.

Con decreto interministeriale 28 giugno 1990, il dott. Massimo Cardarilli è stato nominato membro effettivo del collegio sindacale della Società cooperativa «Il Sole», con sede in Napoli, in sostituzione del dott. Domenico Mattei, dimissionario.

Con decreto interministeriale 28 giugno 1990, il dott. Massimo Cardarilli è stato nominato membro effettivo del collegio sindacale della Società cooperativa «Restauri e monumenti II», con sede in Napoli, in sostituzione del dott. Domenico Mattei, dimissionario.

90A3458

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli ai fini previdenziali per l'anno 1990

Con decreti ministeriali 31 luglio 1990 le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1990, sono determinate (ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, e dall'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, nonché ai sensi degli articoli 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434, e 4 della legge 10 maggio 1982, n. 251) nelle seguenti misure specifiche per ciascuna provincia:

PROVINCIA	Operai a tempo determinato (lire)	Operai a tempo indeterminato comuni (lire)	qualificati (lire)	specializzati (lire)	specializzati super (lire)
Agrigento	68.136	54.499	57.928	61.307	65.269
Alessandria	72.618	56.970	61.196	65.691	68.729
Ancona	68.770	55.726	60.328	63.984	66.329
Circoscrizione autonoma della Valle d'Aosta	70.680	64.086	67.472	71.141	—
Arezzo	70.082	56.664	60.711	64.351	66.204
Ascoli Piceno	67.945	55.032	58.924	62.981	64.662
Asti	68.728	56.005	59.862	63.583	66.277
Avellino	68.121	57.963	60.841	65.067	—
Bari	68.957	55.208	58.837	62.461	64.219
Belluno	68.192	55.195	58.495	61.685	63.167
Benevento	67.840	53.155	56.225	59.613	—
Bergamo	69.386	55.234	59.715	64.362	67.254
Bologna	69.463	—	61.848	67.178	70.678
Bolzano	66.502	55.299	58.348	61.367	—
Brescia	71.295	58.131	62.026	66.216	68.735
Brindisi	68.105	55.750	59.118	63.197	65.685
Cagliari	70.404	56.560	61.770	65.197	70.394
Caltanissetta	67.613	54.974	57.918	61.884	—
Campobasso	67.107	55.968	60.360	63.839	67.650
Caserta	69.125	55.331	59.044	62.987	65.316
Catania	68.808	55.672	59.979	63.649	65.937
Catanzaro	67.239	53.481	56.686	59.933	58.849
Chieti	68.364	54.917	58.938	62.946	63.021
Como	72.492	57.969	62.019	66.182	68.808
Cosenza	67.888	52.300	55.528	58.645	58.849
Cremona	72.574	—	61.998	67.215	70.078
Cuneo	69.293	54.841	59.584	63.384	66.917
Enna	71.055	55.549	59.988	65.106	67.335
Ferrara	69.344	53.311	60.069	65.647	68.633
Firenze	70.087	56.905	61.201	65.124	67.212
Foggia	70.159	56.582	60.016	63.629	66.137
Forlì	69.854	—	61.274	64.986	68.521
Frosinone	66.870	53.770	58.076	61.888	—
Genova	67.496	53.395	57.999	60.575	61.276
Gorizia	68.953	54.067	58.897	62.867	66.385
Grosseto	70.261	57.069	60.819	64.470	66.368
Imperia	68.174	55.889	59.443	62.976	65.102
Isernia	67.300	55.673	59.185	64.375	—
L'Aquila	68.106	53.682	57.641	61.466	—
La Spezia	67.854	53.431	58.500	61.817	62.363
Latina	68.586	55.290	59.698	62.419	64.788
Lecce	69.472	53.959	58.174	61.431	65.617
Livorno	69.672	57.140	61.076	64.968	67.158
Lucca	70.137	55.064	59.310	63.219	65.363
Macerata	68.574	54.251	59.366	63.642	65.624
Mantova	69.743	55.680	60.235	64.753	67.294
Massa Carrara	67.072	52.264	55.807	59.108	—
Matera	68.452	53.529	56.815	60.116	63.488
Messina	68.182	53.227	56.418	59.838	61.124
Milano	69.712	55.572	59.660	63.768	66.548
Modena	69.856	—	62.701	66.487	72.685
Napoli	69.111	57.190	60.784	64.372	66.508
Novara	69.800	58.081	61.962	66.712	68.316
Nuoro	67.754	54.991	60.464	63.985	—
Oristano	68.341	54.396	59.364	62.999	64.404
Padova	69.585	55.380	59.615	64.637	67.223
Palermo	69.067	54.599	58.072	61.535	63.149
Parma	69.724	—	59.529	63.954	66.723
Pavia	70.148	56.501	60.307	64.769	67.429
Perugia	67.789	53.121	57.210	60.871	63.842
Pesaro	68.698	55.962	60.514	64.203	64.569
Pescara	68.143	57.212	60.911	64.588	63.786
Piacenza	70.044	55.884	59.895	64.646	67.663
Pisa	69.907	57.301	61.408	65.112	67.236
Pistoia	72.523	57.848	62.157	66.191	68.362
Pordenone	68.938	54.380	57.722	62.472	65.436
Potenza	67.706	56.169	59.934	63.979	67.024
Ragusa	68.125	56.200	59.841	63.411	65.457
Ravenna	70.950	58.300	62.500	67.400	70.300
Reggio Calabria	67.669	53.066	56.209	59.279	—
Reggio Emilia	70.716	63.200	66.698	71.262	83.134
Rieti	67.763	57.268	60.831	64.496	66.722
Roma	68.882	54.077	59.383	64.818	66.303
Rovigo	69.326	54.697	59.841	63.725	66.100
Salerno	69.331	55.748	59.519	63.143	65.267
Sassari	69.714	54.549	56.464	59.671	63.747
Savona	67.136	55.442	58.871	62.314	—
Siena	70.773	56.768	61.475	65.454	67.640
Siracusa	67.066	53.566	56.767	60.025	62.066
Sondrio	69.512	55.065	58.386	63.789	67.023
Taranto	69.007	56.076	60.130	63.879	65.472
Teramo	68.323	55.423	59.633	63.065	64.617
Terni	66.914	54.471	58.597	62.088	63.393
Torino	70.518	57.034	60.862	64.494	66.914
Trapani	67.897	54.821	57.982	62.209	61.240
Trento	70.745	55.170	59.525	64.844	66.814
Treviso	69.774	56.559	60.739	64.920	67.696
Trieste	68.892	53.590	57.418	62.617	66.446
Udine	68.968	55.057	58.744	63.124	66.330
Varese	70.712	55.357	59.606	64.029	66.602
Venezia	69.842	55.669	60.035	63.841	67.422
Vercelli	70.175	55.499	60.963	65.854	70.328
Verona	69.522	55.101	59.518	64.041	66.907
Vicenza	68.153	54.040	58.279	62.210	64.482
Viterbo	67.642	55.251	58.972	62.877	64.628

90A3547

MINISTERO DEL TESORO

Abilitazione di azienda di credito per operazioni su titoli di debito pubblico

Si rende noto che, con provvedimento della Direzione generale del debito pubblico in data 30 luglio 1990, la Cassa rurale ed artigiana di Bene Vagienna - Soc. coop. a r.l., con sede in Bene Vagienna (Cuneo), è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico, previste dall'art. 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

90A3505

N. 152

Corso dei cambi del 6 agosto 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1153,200	1153,200	1154,50	1153.200	1153,200	—	1153.880	1153.200	1153,200	1153,20
E.C.U.	1516,750	1516,750	1516 —	1516,750	1516,750	—	1516.750	1516.750	1516,750	1516,75
Marco tedesco	732 —	732 —	732 —	732 —	732 —	—	732,150	732 —	732 —	732 —
Franco francese	218.240	218,240	218,25	218,240	218,240	—	218,230	218,240	218.240	218,24
Lira sterlina	2160,200	2160,200	2168 —	2160.200	2160,200	—	2160,400	2160.200	2160,200	2160,20
Fiorino olandese	649,530	649,530	649,60	649,530	649,530	—	649,540	649,530	649,530	649,53
Franco belga	35.587	35,587	35,58	35.587	35,587	—	35.589	35,587	35,587	35,58
Peseta spagnola	11,892	11,892	11,93	11,892	11,892	—	11,895	11.892	11,892	11,89
Corona danese	191.870	191,870	191,75	191,870	191,870	—	191.860	191,870	191.870	191.87
Lira irlandese	1963,300	1963,300	1964 —	1963.300	1963,300	—	1964.500	1963,300	1963,300	—
Dracma greca	7,448	7,448	7,46	7,448	7,448	—	7.444	7,448	7,448	—
Escudo portoghese	8,287	8,287	8,34	8.287	8,287	—	8.286	8.287	8,287	8,27
Dollaro canadese	1002 —	1002 —	1009 —	1002 —	1002 —	—	1002 —	1002 —	1002 —	1002 —
Yen giapponese	7.694	7,694	7,71	7,694	7,694	—	7,697	7.694	7.694	7,69
Franco svizzero	866,750	866,750	866 —	866,750	866,750	—	867 —	866,750	866,750	866,75
Scellino austriaco	104,046	104,046	104 —	104,046	104,046	—	104,047	104,046	104,046	104,04
Corona norvegese	188,650	188,650	188.50	188,650	188,650	—	188,580	188.650	188,650	188,65
Corona svedese	199.020	199,020	199 —	199,020	199,020	—	199 —	199.020	199.020	199,02
Marco finlandese	310,050	310,050	310,50	310,050	310,050	—	310,100	310,050	310,050	—
Dollaro australiano	909,400	909,400	916 —	909,400	909,400	—	910,050	909.400	909,400	909,40

Media dei titoli del 6 agosto 1990

Rendita 5% 1935	67,500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	99.125
» 10% » » 1977-92	99,675
» 12% (Beni Esteri 1980)	100.675
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,100
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	95,150
» » » 22- 6-1987/91	95,125
» » » 18- 3-1987/94	81,100
» » » 21- 4-1987/94	80,975
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,375
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	101,550
» » » 11% 1- 1-1987/92	99.900
» » » 10% 18- 4-1987/92	98,275
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,625
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	97,625
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,900
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	100,950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	100.025
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	94,100
» » » Ind. 16- 8-1985/90	99,900
» » » » 18- 9-1985/90	100,225
» » » » 18-10-1985/90	100,225
» » » » 1-11-1983/90	100,650
» » » » 18-11-1985/90	100.400
» » » » 1-12-1983/90	101,275
» » » » 18-12-1985/90	100,575
» » » » 1- 1-1984/91	100.825
» » » » 17- 1-1986/91	100.600
» » » » 1- 2-1984/91	100,775
» » » » 18- 2-1986/91	100,275
» » » » 1- 3-1984/91	100,525
» » » » 18- 3-1986/91	100,500
» » » » 1- 4-1984/91	100,675
» » » » 1- 5-1984/91	100,725
» » » » 1- 6-1984/91	100,950

Certificati di	credito del	Tesoro	Ind.	1- 7-1984/91. . . .	100,825
»	»	»	»	1- 8-1984/91. . . .	100,725
»	»	»	»	1- 9-1984/91. . . .	100,650
»	»	»	»	1-10-1984/91. . . .	100,700
»	»	»	»	1-11-1984/91. . . .	100,850
»	»	»	»	1-12-1984/91. . . .	100,825
»	»	»	»	1- 1-1985/92. . . .	100,850
»	»	»	»	1- 2-1985/92. . . .	100,700
»	»	»	»	18- 4-1986/92. . . .	100,375
»	»	»	»	19- 5-1986/92. . . .	100,575
»	»	»	»	20- 7-1987/92. . . .	100,475
»	»	»	»	19- 8-1987/92. . . .	100,950
»	»	»	»	1-11-1987/92. . . .	100,125
»	»	»	»	1-12-1987/92. . . .	100,250
»	»	»	»	1- 1-1988/93. . . .	100 —
»	»	»	»	1- 2-1988/93. . . .	99,825
»	»	»	»	1- 3-1988/93. . . .	99,825
»	»	»	»	1- 4-1988/93. . . .	99,850
»	»	»	»	1- 5-1988/93. . . .	100,375
»	»	»	»	1- 6-1988/93. . . .	100,450
»	»	»	»	18- 6-1986/93. . . .	100,100
»	»	»	»	1- 7-1988/93. . . .	100,475
»	»	»	»	17- 7-1986/93. . . .	100,100
»	»	»	»	1- 8-1988/93. . . .	101 —
»	»	»	»	19- 8-1986/93. . . .	99,200
»	»	»	»	1- 9-1988/93. . . .	99,775
»	»	»	»	18- 9-1986/93. . . .	99,100
»	»	»	»	1-10-1988/93. . . .	100,075
»	»	»	»	20-10-1986/93. . . .	98,775
»	»	»	»	1-11-1988/93. . . .	100,150
»	»	»	»	18-11-1986/93. . . .	99,075
»	»	»	»	19-12-1986/93. . . .	99,625
»	»	»	»	1- 1-1989/94. . . .	100,050
»	»	»	»	1- 2-1989/94. . . .	100,075
»	»	»	»	1- 3-1989/94. . . .	99,900
»	»	»	»	15- 3-1989/94. . . .	99,625
»	»	»	»	1- 4-1989/94. . . .	99,825
»	»	»	»	1- 9-1988/94. . . .	99,025
»	»	»	»	1-10-1987/94. . . .	98,775
»	»	»	»	1-11-1988/94. . . .	99,300
»	»	»	»	1- 1-1990/95. . . .	99,300
»	»	»	»	1- 2-1985/95. . . .	100,050
»	»	»	»	1- 3-1985/95. . . .	98,200
»	»	»	»	1- 4-1985/95. . . .	97,900
»	»	»	»	1- 5-1985/95. . . .	97,875
»	»	»	»	1- 6-1985/95. . . .	98,225
»	»	»	»	1- 7-1985/95. . . .	99,525
»	»	»	»	1- 8-1985/95. . . .	98,650
»	»	»	»	1- 9-1985/95. . . .	97,850
»	»	»	»	1-10-1985/95. . . .	98,125
»	»	»	»	1-11-1985/95. . . .	98,275
»	»	»	»	1-12-1985/95. . . .	98,775
»	»	»	»	1- 1-1986/96. . . .	98,675
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II . .	99,975
»	»	»	»	1- 2-1986/96. . . .	98,725
»	»	»	»	1- 3-1986/96. . . .	98,600
»	»	»	»	1- 4-1986/96. . . .	98,500
»	»	»	»	1- 5-1986/96. . . .	98,525
»	»	»	»	1- 6-1986/96. . . .	99,175
»	»	»	»	1- 7-1986/96. . . .	98,750
»	»	»	»	1- 8-1986/96. . . .	97,750
»	»	»	»	1- 9-1986/96. . . .	97,900
»	»	»	»	1-10-1986/96. . . .	95,875
»	»	»	»	1-11-1986/96. . . .	96 —
»	»	»	»	1-12-1986/96. . . .	97,250
»	»	»	»	1- 1-1987/97. . . .	96,675
»	»	»	»	1- 2-1987/97. . . .	96,425
»	»	»	»	18- 2-1987/97. . . .	96,350
»	»	»	»	1- 3-1987/97. . . .	96,275
»	»	»	»	1- 4-1987/97. . . .	96,100
»	»	»	»	1- 5-1987/97. . . .	96,225
»	»	»	»	1- 6-1987/97. . . .	97,600
»	»	»	»	1- 7-1987/97. . . .	97,300
»	»	»	»	1- 8-1987/97. . . .	97,100
»	»	»	»	1- 9-1987/97. . . .	96,675

Buoni	Tesoro	Pol.	9,25%	1- 9-1990.	99,800
»	»	»	11,25%	1- 9-1990.	99,950
»	»	»	11,50%	1- 9-1990.	99,850
»	»	»	9,25%	1-10-1990.	99,625
»	»	»	11,50%	1-10-1990.	99,925
»	»	»	11,50%	1-10-1990 B	99,875
»	»	»	9,25%	1-11-1990.	99,675
»	»	»	9,25%	1-12-1990.	99,825
»	»	»	12,50%	1- 3-1991.	101,350
»	»	»	11,50%	1-11-1991.	99,500
»	»	»	11,50%	21-12-1991.	99,325
»	»	»	9,25%	1- 1-1992.	97,425
»	»	»	9,25%	1- 2-1992.	97,350
»	»	»	11,00%	1- 2-1992.	98,400
»	»	»	9,15%	1- 3-1992.	97,175
»	»	»	12,50%	1- 3-1992.	99,900
»	»	»	9,15%	1- 4-1992.	96,650
»	»	»	11,00%	1- 4-1992.	97,850
»	»	»	12,50%	1- 4-1992.	99,700
»	»	»	12,50%	18- 4-1992.	99,600
»	»	»	9,15%	1- 5-1992.	96,525
»	»	»	11,00%	1- 5-1992.	97,775
»	»	»	12,50%	1- 5-1992.	99,700
»	»	»	12,50%	17- 5-1992.	99,700
»	»	»	9,15%	1- 6-1992.	98,150
»	»	»	10,50%	1- 7-1992.	99,950
»	»	»	11,50%	1- 7-1992.	98,950
»	»	»	11,50%	1- 8-1992.	98,550
»	»	»	12,50%	1- 9-1992.	99,650
»	»	»	12,50%	1-10-1992.	99,500
»	»	»	12,50%	1- 2-1993.	100,175
»	»	»	12,50%	1- 7-1993.	99,500
»	»	»	12,50%	1- 8-1993.	99,350
»	»	»	12,50%	1- 9-1993.	98,900
»	»	»	12,50%	1-10-1993.	98,725
»	»	»	12,50%	1-11-1993.	98,900
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	98,750
»	»	»	12,50%	17-11-1993.	99,025
»	»	»	12,50%	1-12-1993.	98,825
»	»	»	12,50%	1- 1-1994.	99,375
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	98,775
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	98,475

Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	20-10-1983/90	11,50% .	100,125
»	»	»	»	16- 7-1984/91	11,25% .	100,775
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75% .	97,300
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50% .	95,300
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50% .	95,025
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50% .	95,475
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50% .	100,275
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60% .	99,050
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75% .	100,250
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00% .	97,050
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75% .	95,025
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75% .	94,325
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65% .	93,575
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75% .	96 —
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50% .	92,875
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75% .	93,575
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75% .	95,975
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75% .	90,575
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90% .	98,700
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90% .	89,175
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65% .	99 —
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65% .	98,425
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90% .	98,925

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M06080

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
fisica terrestre (geofisica).

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Facoltà di ingegneria:
architettura e composizione architettonica;
tecnica urbanistica.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di giurisprudenza:
diritto commerciale.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
anatomia comparata.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di ingegneria:
campi elettromagnetici e circuiti.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di architettura:
storia dell'architettura 1ª annualità;
storia dell'architettura 1ª annualità;
storia dell'architettura 2ª annualità.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di medicina e chirurgia:
anatomia ed istologia patologica.

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
matematica I;
ecologia.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A3523

REGIONE SARDEGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di Quartucciu

L'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, visto l'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni rende noto, che con proprio decreto n. 1704/U del 25 maggio 1990 è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Quartucciu, adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 209 del 10 luglio 1989.

Copia di tale delibera e gli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni.

90A3461

REGIONE VALLE D'AOSTA

Variante al piano regolatore generale del comune di Verrès

Con deliberazione della giunta regionale n. 5167 del 15 giugno 1990, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, è stata approvata, con modificazioni, la variante n. 3 al vigente piano regolatore generale del comune di Verrès, adottata con deliberazione consiliare n. 221 del 30 dicembre 1988.

Copia di detta deliberazione e della variante, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

90A3462

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla *Corte costituzionale:*		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle *Comunità europee:*		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*

* 4 1 1 1 0 0 1 8 6 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000